

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | | |
| | <i>II Atti preparatori</i> | |
| | Commissione | |
| 98/C 170/01 | Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro | 1 |
| 98/C 170/02 | Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi | 4 |
| 98/C 170/03 | Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine | 13 |
| 98/C 170/04 | Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | 38 |
| 98/C 170/05 | Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | 60 |
| 98/C 170/06 | Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) | 67 |
| 98/C 170/07 | Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., relativo al finanziamento della politica agricola comune | 85 |
| 98/C 170/08 | Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune | 93 |

IT

Prezzo: 19,50 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLA RIFORMA DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE*COM(1998) 158 def.**(Presentata dalla Commissione il 19 marzo 1998)*

98/0107 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro

(98/C 170/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che dopo la riforma della politica agricola comune nel 1992 gli equilibri di mercato sono notevolmente migliorati;

considerando che la messa a riposo delle terre nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito nel 1992, combinata alla riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitività

dei prezzi ha permesso di smerciare sul mercato interno considerevoli quantitativi supplementari di cereali, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

considerando che, tenuto presente l'aumento dei pagamenti per superficie nell'ambito del regime di sostegno ai seminativi previsto dal regolamento (CE) n. . . ./. . del Consiglio per consolidare gli effetti della riforma del 1992, è necessario rafforzare la competitività dei prezzi con un'ulteriore riduzione del prezzo d'intervento, in modo da ravvicinarlo al livello di sicurezza;

considerando che l'intervento non deve più costituire un elemento essenziale del mercato interno; che, in base a questa nuova funzione dell'intervento, è necessario abbandonare il sistema delle maggiorazioni mensili;

considerando che le disposizioni relative alle qualità standard non hanno più alcuna importanza pratica e vanno quindi soppresse;

considerando che, visto che il regime dei prezzi e di compensazione della fecola è tradizionalmente discipli-

nato dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'adeguamento di detto regime dovrà conformarsi alle misure adottate per i cereali; che il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate e i pagamenti ai produttori di dette patate dovranno quindi essere adeguati secondo la riduzione dei prezzi dei cereali;

considerando che i contingenti tariffari istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato o di qualsiasi altro atto del Consiglio devono essere aperti e gestiti dalla Commissione secondo determinate modalità;

considerando che, tenuto conto delle ripercussioni del prezzo del mercato mondiale sul prezzo interno, è necessario chiarire le condizioni alle quali la Commissione deve applicare le misure necessarie per stabilizzare il mercato interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n./. a sostegno dei coltivatori di taluni seminativi.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Per i cereali soggetti ad intervento, il prezzo d'intervento è fissato a 95,35 ECU/t.

2. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso si applica in tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.

3. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.»

3) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a 167,82 ECU.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

2. È istituito un sistema di pagamenti per i produttori di patate destinati alla fabbricazione di fecola. L'importo del pagamento si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed è fissato a 105,60 ECU.

Il pagamento è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nel rispetto del contingente di tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94⁽¹⁾.

3. Il prezzo minimo e il pagamento vengono adeguati in funzione del tenore di fecola delle patate.

4. Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

4) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio in conformità del trattato, vengono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

5) All'articolo 13, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. Può essere fissato un importo correttivo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

Le disposizioni del primo comma possono essere applicate in tutto o in parte a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B.»

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio (GU L 179 del 29.7.1995, pag. 1), rettificato da GU L 83 del 2.4.1995, pag. 20 e GU L 39 dell'8.2.1997, pag. 23.

6) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 2

«*Articolo 16*

1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 dovessero raggiungere un livello che turbi o rischi di turbare la disponibilità dell'offerta sul mercato della Comunità, e sempreché tale situazione dovesse confermarsi o aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

Il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro⁽¹⁾, è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2594/97 del Consiglio (GU L 352 del 23.12.1997, pag. 10).

98/0108 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

(98/C 170/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la politica agraria comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 39 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato;

considerando che per conseguire un migliore equilibrio del mercato, un nuovo sistema di aiuti è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾;

considerando che la riforma della politica agraria comune del 1992 è stata seguita da un considerevole miglioramento degli equilibri di mercato;

considerando che il ritiro di seminativi dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, introdotto nel 1992 parallelamente ad una riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitività dei prezzi ha permesso di smerciare considerevoli quantitativi supplementari di prodotti sul mercato interno, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

considerando che appare opportuno continuare ad offrire un sostegno basato sul regime introdotto nel 1992, tenendo tuttavia conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regime stesso;

considerando che la riforma del regime di sostegno deve tener conto degli obblighi internazionali della Comunità;

considerando che il mezzo migliore per conseguire l'equilibrio del mercato consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari dei cereali ai prezzi del mercato mondiale e nel

prevedere pagamenti per superficie non connessi ad una determinata coltura;

considerando che i pagamenti per superficie devono essere riconsiderati se le condizioni del mercato risulteranno diverse da quelle attualmente ipotizzate;

considerando che la qualifica di superficie ammissibile va attribuita soltanto alle superfici a seminativo o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo;

considerando che, per tutelare l'equilibrio del mercato, qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nel quadro del regime risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per azienda dev'essere ridotta;

considerando che i pagamenti per superficie devono rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese; che spetta agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che nei piani di regionalizzazione va definita una resa cerealicola media uniforme; che detti piani devono attenersi alle rese medie registrate nelle singole regioni in un periodo determinato, tenuto conto di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione; che è opportuno istituire una procedura apposita per l'esame dei piani in parola a livello comunitario;

considerando che può essere ammessa una differenziazione delle rese tra superfici irrigate e non irrigate, purché si provveda a definire una superficie di base distinta per le colture irrigue, senza che risulti maggiorata la superficie di base totale;

considerando che il pagamento per superficie va calcolato moltiplicando un importo di base per tonnellata per la resa cerealicola media determinata con riguardo alla regione di cui trattasi;

considerando che è opportuno stabilire un pagamento per superficie unico per i seminativi; che l'importo di base per tonnellata va aumentato tenendo conto della riduzione del prezzo d'intervento per i cereali; che devono essere aboliti i pagamenti specifici per i semi oleosi e i semi di lino; che occorre introdurre un aiuto specifico per le colture proteiche, in modo da salvaguardarne la competitività rispetto ai cereali;

considerando che è opportuno istituire un regime speciale per il frumento duro in modo da assicurare una produzione sufficiente per l'approvvigionamento delle industrie

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 3).

utilizzatrici, mantenendo nel contempo il controllo degli oneri di bilancio; che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto prevedendo la concessione di un supplemento limitata, per ogni Stato membro interessato, ad una superficie massima di frumento duro; che l'eventuale superamento di tali superfici deve condurre all'adeguamento delle domande presentate;

considerando peraltro che, in taluni Stati membri, esiste una produzione di frumento duro ben consolidata in regioni situate al di fuori delle zone tradizionali; che è auspicabile salvaguardare un certo livello di produzione in tali regioni mediante la concessione di un aiuto specifico;

considerando che, per poter fruire dei pagamenti per superficie, i coltivatori devono ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che i terreni ritirati dalla produzione devono ricevere una destinazione tale da rispettare determinati criteri minimi di difesa dell'ambiente; che detti terreni possono essere anche utilizzati per produzioni non alimentari, sempreché si possano applicare efficaci sistemi di controllo;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno fissare allo 0% il tasso di ritiro obbligatorio di seminativi dalla produzione; che questa percentuale andrebbe riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;

considerando che l'obbligo del ritiro dalla produzione dovrebbe essere accompagnato da una compensazione appropriata; che tale compensazione dovrebbe essere equivalente ai pagamenti per superficie relativi ai seminativi diversi da quelli investiti a colture proteiche;

considerando che nessun obbligo di ritiro dev'essere imposto ai piccoli produttori le cui domande di pagamento per superficie si situano al di sotto di un determinato livello; che occorre stabilire tale livello;

considerando che le condizioni di base per il ritiro volontario di seminativi devono essere stabilite a livello comunitario;

considerando che i pagamenti per superficie devono essere corrisposti, per una data superficie, con frequenza annuale; che non devono essere ammesse a fruire dei pagamenti le superfici non coltivate immediatamente prima dell'entrata in vigore del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per tener conto di particolari situazioni nelle quali tale disposizione risulta inutilmente restrittiva, è opportuno ammettere talune deroghe, la cui gestione va affidata agli Stati membri;

considerando che occorre stabilire alcune condizioni per la richiesta dei pagamenti per superficie e precisare quando debbano essere versati ai coltivatori;

considerando che le date per l'esecuzione dei pagamenti vanno stabilite in modo che le vendite dei prodotti coltivati sui seminativi siano uniformemente distribuite durante la campagna di commercializzazione;

considerando che le date di semina vanno adeguate alle condizioni naturali delle diverse zone di produzione;

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. . . ./. . del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, la Comunità deve finanziare le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento;

considerando che occorre prevedere misure transitorie, autorizzando la Commissione ad adottarne, se necessario, di supplementari;

considerando che gli adeguamenti al regime di sostegno per i seminativi vanno introdotti a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001;

considerando che, tenuto conto degli adeguamenti qui previsti per il vigente regime di sostegno e delle modifiche precedentemente introdotte, appare opportuno, per esigenze di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1765/92 con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un regime di pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - la campagna di commercializzazione va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;
 - per «seminativi» s'intendono quelli i cui prodotti sono elencati nell'allegato I.

CAPITOLO I

Pagamenti per superficie

Articolo 2

1. I coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento per superficie in base alle condizioni stabilite nel presente capitolo.
2. Il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento per superficie è concesso per la superficie a seminativo o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 6 e che non è superiore ad una superficie di base regionale. Quest'ultima corrisponde al numero medio di ettari che, in una regione, risultavano a seminativo o messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici negli anni 1989, 1990 e 1991. Ai sensi della presente disposizione, per regione s'intende

uno Stato membro o una sua regione, a scelta dello Stato membro interessato.

3. I coltivatori che chiedono il pagamento per superficie hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

4. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nel quadro del regime per i coltivatori di seminativi, compresa la superficie messa a riposo a norma di detto regime, risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti i pagamenti concessi in forza del presente capitolo nella regione interessata durante la stessa campagna di commercializzazione.

Le superfici che non formano oggetto di una domanda di pagamenti ai sensi del presente regolamento, ma che servono a giustificare una domanda di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. .../., sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle superfici per le quali è chiesto un pagamento.

Articolo 3

1. Al fine di stabilire le rese medie per il calcolo del pagamento per superficie, ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri pertinenti e obiettivi per la delimitazione delle varie regioni di produzione, in modo da pervenire alla definizione di zone omogenee distinte.

In tale contesto, gli Stati membri tengono conto, nella stesura dei piani di regionalizzazione, di situazioni specifiche. Essi possono, in particolare, differenziare le rese medie in funzione di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione.

Nei loro piani di regionalizzazione gli Stati membri possono prevedere rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati. In tal caso, gli Stati membri determinano una superficie di base distinta per le superfici investite a colture irrigue.

La superficie di base irrigata corrisponde alla superficie media dei seminativi irrigati tra il 1989 e il 1991 in vista del raccolto, comprese le maggiorazioni introdotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, ultima frase, del regolamento (CEE) n. 1765/92. La determinazione della superficie di base irrigata non deve comportare un aumento della superficie di base totale dello Stato membro di cui trattasi. In caso di superamento della superficie di base di cui trattasi, si applica l'articolo 2, paragrafo 4.

Nel piano di regionalizzazione dev'essere in ogni caso rispettata la resa media dello Stato membro in questione, definita per il periodo e secondo i criteri di cui al paragrafo 2.

2. Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati sulle superfici e sulle rese dei seminativi coltivati in tale regione durante il quinquennio 1986/87-1990/91. Per ogni regione si procede al calcolo separato della resa cerealicola media, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più elevata e la resa più bassa.

Tuttavia, tale obbligo può essere adempiuto, nel caso dei cereali prodotti in Portogallo, fornendo i dati comunicati nel quadro dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo⁽¹⁾ e, nel caso dei cinque nuovi Länder tedeschi, fornendo la resa media degli altri Länder tedeschi.

Se uno Stato membro decide di applicare ai terreni irrigati un trattamento diverso da quello dei terreni non irrigati, la resa media corrispondente, che non viene modificata, dev'essere ripartita tra le due categorie in questione.

3. Gli Stati membri presentano i rispettivi piani di regionalizzazione alla Commissione entro il 1° agosto 1999, corredati di tutte le informazioni necessarie. Per l'adempimento di questo obbligo possono richiarmarsi al proprio piano di regionalizzazione presentato alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92.

4. La Commissione esamina i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano sia fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrisponda ai dati storici disponibili. La Commissione può opporsi a piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso i piani sono adattati dallo Stato membro interessato, previa consultazione della Commissione.

5. A richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro interessato, il piano di regionalizzazione può essere riesaminato dallo Stato membro secondo la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 4.

6. Qualora uno Stato membro scelga, conformemente al paragrafo 1, di stabilire regioni di produzione secondo una delimitazione diversa da quella delle superfici di base regionali, esso trasmette alla Commissione un prospetto riepilogativo di tutte le domande di pagamento presentate e delle pertinenti rese. Se tali dati evidenziano che in uno Stato membro la resa media indicata nel piano di regionalizzazione applicato nel 1993 oppure, nel caso dei nuovi Stati membri, la resa media indicata nel piano applicato nel 1995, è superata, tutti i pagamenti che devono essere corrisposti in tale Stato membro per la

⁽¹⁾ GU L 362 del 27.12.1990, pag. 28.

campagna successiva sono ridotti proporzionalmente all'entità del superamento constatato. Tuttavia questa disposizione non si applica qualora la quantità, espressa in tonnellate di cereali, per la quale sono state presentate domande non superi quella calcolata moltiplicando il totale delle superfici di base dello Stato membro per la suddetta resa media.

Gli Stati membri possono optare per una constatazione dell'eventuale superamento della resa media a livello di ciascuna superficie di base. In tal caso le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano ai pagamenti da corrispondere in ciascuna delle superfici di base interessate.

Articolo 4

1. Il pagamento per superficie è calcolato moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.

2. L'importo di base per tonnellata è fissato a:

- 72,5 ECU per le colture proteiche, e
- 66 ECU per le altre colture interessate.

Articolo 5

Un supplemento di 344,5 ECU/ha del pagamento per superficie viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate all'allegato II, entro il limite stabilito all'allegato III.

Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per coltivatore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato all'allegato III, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo allegato tra le zone di produzione definite all'allegato II o, se del caso, tra le regioni di produzione di cui all'articolo 3, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993-1997. In tal ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per coltivatore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

Un aiuto specifico di 138,9 ECU/ha viene concesso, limitatamente al numero di ettari indicato all'allegato IV, nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato II nelle quali la produzione di frumento duro è ben consolidata.

Articolo 6

1. Per ciascun coltivatore che chieda pagamenti per superficie, l'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione della superficie a seminativo per la quale è presentata la richiesta, e che viene lasciata a riposo, a norma del presente regolamento.

L'obbligo di ritiro dalla produzione è attualmente dello 0%.

2. Gli Stati membri applicano adeguate misure di tutela ambientale che tengano conto della specifica situazione dei terreni ritirati dalla produzione.

3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo.

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere aiuti nazionali ai coltivatori per concorrere alla copertura dei costi derivanti dall'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa. Gli aiuti non possono tuttavia eccedere l'equivalente dell'interesse passivo maturato su un prestito rimborsabile in cinque rate annue di uguale entità, ottenuto per un importo non superiore a cinque anni di pagamenti per superficie relativi ai terreni in questione.

4. Il pagamento relativo all'obbligo di ritiro dalla produzione è calcolato analogamente al pagamento per superficie, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo trattino. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e per quelli non irrigati, si applicano le rese dei terreni non irrigati. In Portogallo, il pagamento tiene conto dell'aiuto concesso a norma del regolamento (CEE) n. 3653/90.

5. Il pagamento relativo al ritiro dalla produzione può essere concesso ai coltivatori anche per i terreni ritirati in eccesso rispetto al loro obbligo. In tale ipotesi, la superficie ritirata non può essere maggiore di una superficie che gli Stati membri stabiliranno ad un livello che tenga conto delle situazioni particolari e garantisca una sufficiente presenza nelle aree agricole. La superficie ritirata dalla produzione dovrebbe essere pari almeno al 10% della superficie a seminativo per la quale è presentata una domanda di pagamento, e che viene lasciata a riposo, a norma del presente regolamento. Il pagamento relativo al ritiro dalla produzione può essere concesso su base pluriennale per un periodo massimo di cinque anni.

6. Non sono soggetti all'obbligo di ritiro dalla produzione i coltivatori che presentano una domanda di paga-

mento per una superficie che non supera la superficie che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali, calcolata in base alla resa determinata per la loro regione.

Articolo 7

Le domanda di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

In presenza di particolari circostanze e a condizioni da determinare, gli Stati membri possono derogare a tali disposizioni, segnatamente per quanto riguarda le superfici incluse in un programma di ristrutturazione o le superfici di seminativi investiti a colture poliennali che sono generalmente in rotazione con le colture di cui all'allegato I. In questo caso gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile. Dette misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili.

Gli Stati membri possono parimenti derogare al primo comma in presenza di particolari circostanze connesse con l'una o l'altra forma d'intervento pubblico, qualora questo intervento induca l'agricoltore a coltivare terreni precedentemente considerati inammissibili per proseguire la sua attività agricola normale e se l'intervento in questione dispone che le terre inizialmente ammissibili non lo siano più, in modo che la quantità totale di terreni ammissibili non sia aumentata in modo significativo.

Inoltre, per alcuni casi non contemplati dai due commi precedenti, gli Stati membri possono derogare al primo comma se, in un piano sottoposto alla Commissione, dimostrano che l'estensione globale dei terreni ammissibili resta immutata.

Articolo 8

1. I pagamenti vengono effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo che seguono il raccolto.

2. Per poter beneficiare di un pagamento per superficie, un coltivatore deve aver effettuato le semine entro il 31 maggio che precede il relativo raccolto ed introdotto una domanda entro il 15 maggio.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rammentare ai richiedenti la necessità di rispettare la normativa ambientale.

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda:

- le modalità di delimitazione e di gestione delle superfici di base;
- le modalità di elaborazione dei piani di regionalizzazione della produzione;
- le modalità di concessione del pagamento per superficie;
- le modalità concernenti la superficie minima ammissibile al pagamento; esse tengono conto in particolare delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime in questione;
- le modalità di determinazione, per il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento del pagamento per superficie di cui all'articolo 5, nonché dei criteri di ammissibilità per l'aiuto specifico di cui al medesimo articolo, e in particolare la determinazione delle regioni da prendere in considerazione;
- le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione, in particolare quelle relative all'articolo 6, paragrafo 3; le pertinenti condizioni possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento;
- le modalità concernenti le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7; tali condizioni definiscono le circostanze in cui possono essere ammesse deroghe alle disposizioni di detto articolo e l'obbligo degli Stati membri di sottoporre alla Commissione, per approvazione, le misure progettate.

Secondo la medesima procedura la Commissione può:

- subordinare la concessione di pagamenti all'utilizzazione di determinate sementi, di sementi certificate nel caso del frumento duro o di talune varietà nel caso dei semi oleosi, del frumento duro e dei semi di lino, oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri di subordinare a tali condizioni la concessione di pagamenti;
- consentire che, in determinate zone, vengano modificate le date di cui all'articolo 8, paragrafo 2 se condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normalmente stabilite;
- consentire, subordinatamente alla situazione di bilancio, che, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, venga autorizzata in alcune regioni l'esecuzione di pagamenti anteriormente al 1° gennaio, fino a concorrenza del 50 % dei pagamenti per superficie, e l'esecuzione del

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

pagamento per il ritiro di seminativi dalla produzione negli anni durante i quali eccezionali condizioni climatiche hanno comportato una riduzione delle rese tale da causare gravi difficoltà finanziarie ai coltivatori.

Articolo 10

Le misure contemplate nel presente capitolo sono da considerarsi come interventi destinati a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo ... del regolamento (CE) n. .../..

CAPITOLO II

Disposizioni generali e transitorie

Articolo 11

Gli importi dei pagamenti per superficie e del pagamento per il ritiro di seminativi dalla produzione, nonché la percentuale della superficie da ritirare dalla produzione, stabiliti dal presente regolamento, possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Articolo 12

Qualora misure specifiche fossero necessarie per agevolare la transizione dal regime vigente a quello definito dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è abrogato.

Articolo 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.
3. Il regolamento (CEE) n. 1765/92 resta d'applicazione in riferimento alla campagna di commercializzazione 1999/2000.

Per il Consiglio

...

ALLEGATO I

Definizione dei prodotti

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---------------|---|
| | I. CEREALI |
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro |
| 1001 90 | Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro |
| 1002 00 00 | Segala |
| 1003 00 | Orzo |
| 1004 00 00 | Avena |
| 1005 | Granturco |
| 1007 00 | Sorgo da granella |
| 1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
| 0709 90 60 | Granturco dolce |
| | II. SEMI OLEOSI |
| 1201 00 | Fave di soia |
| ex 1205 00 | Semi di ravizzone o di colza |
| ex 1206 00 10 | Semi di girasole |
| | III. COLTURE PROTEICHE |
| 0713 10 | Piselli |
| 0713 50 | Fave e favette |
| 1209 29 50 | Lupini dolci |
| | IV. LINO non da fibre |
| ex 1204 00 | Semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.) |

ALLEGATO II

Zone di produzione tradizionali di frumento duro

| | | |
|---|--|--|
| <p>GRECIA</p> <p><i>Nomi delle regioni seguenti</i></p> <p>Grecia centrale Peloponneso Isole Ionie Tessaglia Macedonia Isole dell'Egeo Tracia</p> | <p>AUSTRIA</p> <p>Pannonia</p> | <p>SPAGNA</p> <p><i>Province</i></p> <p>Almería Badajoz Burgos Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Navarra Salamanca Sevilla Toledo Zamora Zaragoza</p> |
| <p>FRANCIA</p> <p><i>Regioni</i></p> <p>Midi-Pyrénées Provence-Alpes-Côte d'Azur Languedoc-Roussillon</p> <p><i>Dipartimenti⁽¹⁾</i></p> <p>Ardèche Drôme</p> | <p>ITALIA</p> <p><i>Regioni</i></p> <p>Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Marche Molise Umbria Puglia Sardegna Sicilia Toscana</p> | <p>PORTOGALLO</p> <p><i>Distretti</i></p> <p>Santarém Lisboa Setúbal Portalegre Évora Beja Faro</p> |

(¹) Ciascuno di tali dipartimenti può essere accorpato ad una delle regioni precedenti.

ALLEGATO III

Superfici massime garantite che beneficiano del supplemento al pagamento per superficie per il frumento duro

| | <i>(in ha)</i> |
|------------|----------------|
| Grecia | 617 000 |
| Spagna | 594 000 |
| Francia | 208 000 |
| Italia | 1 646 000 |
| Austria | 7 000 |
| Portogallo | 59 000 |

ALLEGATO IV

Superfici massime garantite che beneficiano dell'aiuto specifico per il frumento duro

| | <i>(in ha)</i> |
|-------------|----------------|
| Germania | 10 000 |
| Spagna | 4 000 |
| Francia | 50 000 |
| Italia | 4 000 |
| Regno Unito | 5 000 |

98/0109 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

(98/C 170/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

- (1) considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti;
- (2) considerando che lo scopo della politica agricola comune è di conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 39 del trattato; che nel settore delle carni bovine, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, occorre adottare misure relative al mercato interno che comprendano, in particolare, pagamenti diretti ai produttori di carni bovine e un regime di aiuto all'ammasso privato;
- (3) considerando che, allo scopo di riequilibrare il consumo di carni nella Comunità a beneficio del settore delle carni bovine e di migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, occorre ridurre gradualmente il livello del sostegno al mercato; che date le conseguenze per i produttori, il livello dell'aiuto al reddito previsto nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dev'essere adeguato e riformulato; che, a tale scopo, è opportuno definire un regime complessivo di pagamenti diretti a favore dei produttori; che gli importi di tali pagamenti devono evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno al mercato;
- (4) considerando che, tenuto conto delle varie attività specifiche di allevamento, i pagamenti diretti devono comprendere un premio speciale per i produttori di tori e di manzi, un premio per il mantenimento delle vacche nutrici e un premio per vacca da latte; che la concessione di questi premi non deve tradursi in un aumento della produzione globale; che, a tal fine, occorre limitare il numero di bovini maschi e di

vacche nutrici aventi diritto al premio applicando rispettivamente massimali regionali e individuali e, nel caso del premio speciale, un massimale di capi per azienda; che, per quanto riguarda il premio per vacca da latte, dev'essere introdotta una limitazione equivalente in funzione dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori interessati che vengono utilizzati come base di riferimento per calcolare il livello del sostegno; che, per quanto riguarda i massimali regionali per il premio speciale, va mantenuto il livello attuale;

- (5) considerando che le condizioni di produzione dei manzi sono solitamente diverse da quelle dei tori; che pertanto è giustificato fissare l'importo del premio speciale per manzo a un livello diverso da quello del premio speciale per toro; che, comunque, il premio speciale per manzo dev'essere diviso in due pagamenti per fasce di età specifiche;
- (6) considerando che la macellazione di un numero troppo elevato di manzi durante la stagione della macellazione negli Stati membri in cui questo tipo di produzione è particolarmente importante rischia di perturbare la stabilità del mercato e, in particolare, di provocare una caduta dei prezzi di mercato; che per incentivare la macellazione dei manzi fuori del periodo annuale di fine pascolo è opportuno concedere, a determinate condizioni, un premio supplementare in aggiunta al premio speciale per gli animali macellati fuori stagione nelle prime 23 settimane dell'anno;
- (7) considerando che, allo scopo di offrire maggiore flessibilità ai produttori, la possibilità di beneficiare del premio per vacca nutrice dev'essere estesa alle giovenche allevate secondo gli stessi requisiti; che comunque il numero delle giovenche aventi diritto al premio nelle mandrie di vacche nutrici dev'essere limitato alla normale percentuale di sostituzione;
- (8) considerando che il premio per vacca nutrice dev'essere limitato in primo luogo ai produttori che non forniscono latte ai caseifici a titolo del regime di prelievo supplementare previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, se istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾; che

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 614/97 della Commissione, dell'8.4.1997 (GU L 94 del 9.4.1997, pag. 4).

- è comunque necessario un sostegno al reddito anche per le piccole e medie imprese che allevano vacche lattiere a vacche nutrici; che pertanto il premio per vacca nutrice dev'essere accordato anche alle aziende miste il cui quantitativo di riferimento individuale di latte non supera complessivamente i 120 000 kg;
- (9) considerando che, per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, è opportuno mantenere massimali individuali per i produttori; che in passato alcuni dei diritti al premio conferiti nell'ambito dei massimali individuali non sono stati utilizzati; che tali diritti non utilizzati potrebbero incentivare la produzione e aumentare la spesa, in particolare a causa delle giovenche che hanno acquisito pieno diritto al premio per vacca nutrice; che, per evitare tale conseguenza, il numero totale dei diritti al premio per vacca nutrice in ogni Stato membro dev'essere fissato in base ai premi effettivamente versati in alcuni anni storici di riferimento, con l'aggiunta di un certo margine allo scopo di mantenere la riserva nazionale; che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei loro massimali nazionali; che, se del caso, essi devono adeguare i massimali individuali dei loro produttori senza compensazione e in base a criteri oggettivi; che tali criteri devono garantire, in particolare, un trattamento paritario dei produttori interessati e la salvaguardia delle legittime aspettative;
- (10) considerando che il livello di produzione di un produttore può variare in seguito ad eventuali cambiamenti nei patrimoni o nelle capacità produttive; che è quindi opportuno prevedere che i diritti al premio per vacca nutrice acquisiti nell'ambito dei massimali individuali possano essere trasferiti, a determinate condizioni, ad altri produttori, insieme con l'azienda o senza mantenere il legame tra i diritti al premio e le superfici lavorate;
- (11) considerando che non devono essere esclusi dal diritto al premio né i nuovi produttori, né i produttori già in attività il cui massimale individuale non corrisponde più, per vari motivi, alle mutate caratteristiche delle loro mandrie di vacche nutrici; che a tal fine occorre prevedere la creazione di riserve nazionali, da alimentare e gestire secondo criteri comunitari; che per la stessa ragione conviene sottoporre il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento della relativa azienda a regole che consentano il ritiro, senza pagamento compensativo, di una parte dei diritti trasferiti da assegnare alla riserva nazionale;
- (12) considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire un nesso tra zone o località sensibili e la produzione di vacche nutrici, in modo da garantire il mantenimento di tale produzione, specialmente in regioni che non offrono alternative;
- (13) considerando che, data la tendenza a intensificare la produzione bovina, occorre limitare i premi connessi con l'allevamento in base al potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie di animali presenti nell'azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti nell'azienda; che occorre tuttavia tener presente la situazione dei piccoli produttori;
- (14) considerando che, per potenziare gli incentivi alla produzione estensiva aumentandone l'efficacia rispetto agli obiettivi ambientali, occorre concedere un importo supplementare ai produttori che soddisfano requisiti severi ed effettivi riguardo al coefficiente di densità; che, per evitare un forte cambiamento del livello complessivo del sostegno e per garantire un controllo ragionevole della spesa, occorre provvedere ad adeguare, se necessario, l'importo supplementare;
- (15) considerando che, in seguito alla riduzione del sostegno al mercato nel settore delle carni bovine, occorre introdurre anche un sostegno al reddito dei produttori di latte sotto forma di premio per vacca da latte; che tale sostegno dev'essere accordato in base ai quantitativi individuali di riferimento dei produttori interessati e alla resa lattiera media dello Stato membro sul cui territorio sono situate le aziende; che, a scopo di semplificazione, il premio per vacca da latte dev'essere gestito e concesso insieme al corrispondente sostegno al reddito per vacca da latte nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato per il latte e i prodotti lattiero-caseari; che tale sostegno tiene conto della resa lattiera media comunitaria; che, a tal scopo, l'importo del premio per vacca da latte per ogni Stato membro dev'essere calcolato tenendo conto della differenza tra la resa lattiera media nella Comunità e quella nello Stato membro interessato;
- (16) considerando che le condizioni di produzione delle carni bovine e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con pagamenti uniformi per tutti i produttori, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che pertanto è opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che gli importi globali devono essere ripartiti tra gli Stati membri in base al loro contributo alla produzione comunitaria di carni bovine; che i criteri comuni hanno fra l'altro lo scopo di impedire che i pagamenti supplementari producano effetti discriminatori e di tener pienamente conto degli impegni multilaterali della Comunità del settore in questione; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri

siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio del trattamento paritario e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che occorre stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme devono consistere in pagamenti per capo di bestiame per alcune categorie di bovini e in pagamenti per superficie;

- (17) considerando che, per quanto riguarda i pagamenti supplementari per capo, è necessario fissare limiti quantitativi per garantire un ragionevole controllo della produzione; che occorre altresì limitare l'importo totale del sostegno accordabile per animale e, ove possibile, per anno; che gli Stati membri devono inoltre applicare i requisiti relativi ai coefficienti di densità;
- (18) considerando che i pagamenti supplementari per superficie devono essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno al mercato; che i pagamenti per superficie devono essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti, che gli Stati membri determineranno in base a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
- (19) considerando che i pagamenti diretti possono essere concessi solo a condizione che gli allevatori degli animali interessati rispettino le norme comunitarie relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini; che, per conseguire l'effetto economico desiderato, i pagamenti diretti devono essere concessi entro determinati limiti di tempo;
- (20) considerando che l'uso di alcune sostanze nella produzione di carni bovine è vietato dalla legislazione comunitaria; che, laddove le disposizioni in materia non siano rispettate, devono essere applicate sanzioni adeguate;
- (21) considerando che, dato il regime di sostegno dei prezzi e del reddito previsto dal presente regolamento, l'intervento pubblico sotto forma di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento e di ammasso pubblico non è più indispensabile per riequilibrare il mercato e comporta d'altronde una spesa considerevole; che esso dovrebbe essere pertanto gradualmente eliminato; che occorre invece prevedere un aiuto all'ammasso privato, per contribuire a stabilizzare i prezzi di mercato intorno al prezzo di base che rappresenta il livello desiderato di sostegno al

mercato; che, a tale scopo, la Commissione dev'essere autorizzata a decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto del 103 % del prezzo di base; che occorre prevedere l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato in base alla tabella di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti⁽¹⁾;

- (22) considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comporti un sistema di dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione in aggiunta alle misure del mercato interno dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
- (23) considerando che, per controllare il volume degli scambi di carni bovine con i paesi terzi, occorre instaurare per taluni prodotti un regime di titoli di importazione e di esportazione, che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali detti titoli vengono rilasciati;
- (24) considerando che, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti deve essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, in presenza di determinati presupposti;
- (25) considerando che, ove ricorrano determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio;
- (26) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura⁽²⁾, è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni bovine; che tale restituzione dev'essere soggetta a limiti di quantità e di valore;
- (27) considerando che il rispetto dei limiti di valore dev'essere accertato, al momento della fissazione

⁽¹⁾ GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

- delle restituzioni, mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, venga modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un unico tasso di restituzione; che, in caso di cambiamento di destinazione, dev'essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;
- (28) considerando che, per garantire il rispetto dei limiti quantitativi, è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, occorre vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni devono essere concesse entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che dev'essere possibile derogare a questa norma soltanto in caso di azioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dev'essere svolto in base ai titoli d'esportazione rilasciati per ciascuna campagna;
- (29) considerando che, a complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;
- (30) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che potrebbero derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dai pertinenti accordi OMC;
- (31) considerando che, per garantire una corretta applicazione degli strumenti previsti dal presente regolamento, la Commissione dev'essere pienamente informata dell'evoluzione dei prezzi sul mercato comune delle carni bovine; che pertanto occorre prevedere un sistema di registrazione dei prezzi dei bovini adulti e delle carni di bovini adulti;
- (32) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di prendere misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi;
- (33) considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che occorre prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno al mercato, intese a rimediare a tali situazioni;
- (34) considerando che la realizzazione di un mercato unico potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
- (35) considerando che lo sviluppo del mercato comune delle carni bovine esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;
- (36) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
- (37) considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. . . . / . . del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- (38) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
- (39) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽¹⁾ è stata più volte modificata; che per il loro numero e complessità i testi in questione, pubblicati su varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi devono essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CEE) n. 805/68 dev'essere abrogato; che il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987,

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (GU L 356 del 31.12.1997, pag. 13).

relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, la cui base giuridica è il regolamento (CEE) n. 805/68, è sostituito da una nuova disposizione del presente regolamento e deve pertanto essere abrogato;

- (40) considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 805/68 a quella introdotta dal presente regolamento può dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione deve poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dev'essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

1602 90 61

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

b) 0102 10

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

0206 10 91

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», fresche o refrigerate,

0206 10 99

diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

0206 21 00

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», congelate

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi, e disciplina i seguenti prodotti:

0206 22 90

diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0206 29 99

0210 90 49

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»

Codice NC

Designazione delle merci

- a) da 0102 90 05 a 0102 90 79

Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi da quelli riproduttori di razza pura

ex 1502 00 90

Grassi di animali della specie bovina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

da 1602 50 31 a 1602 50 80

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes» freschi o refrigerati

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes» congelati

0210 20

Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 90 41

Pezzi detti «onglets» e «hampes», salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 90 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

2. Ai sensi del presente regolamento sono considerati:

1602 50 10

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

- a) bovini: gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, dei codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 79;

- b) bovini adulti: i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

⁽¹⁾ GU L 182 del 3.7.1987, pag. 29.

CAPITOLO I**Mercato interno****Articolo 2**

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

- a) misure intese a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;
- b) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) misure intese a migliorare la qualità;
- d) misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;
- e) misure intese ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi sul mercato.

Le norme generali concernenti tali misure sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO 1**PAGAMENTI DIRETTI****Articolo 3**

Ai fini del presente titolo s'intende per:

- a) produttore: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratichi l'allevamento di animali della specie bovina;
- b) azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro;
- c) regione: uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;
- d) toro: un bovino maschio non castrato;
- e) manzo: un bovino maschio castrato;
- f) vacca nutrice: una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

- g) giovenca: un animale femmina della specie bovina di età superiore a 8 mesi che non ha ancora figliato, appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;
- h) pascolo permanente: un terreno non soggetto a rotazione e destinato in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali.

Sezione 1**Premi****Sottosezione 1****Premio speciale****Articolo 4**

1. Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

2. Il premio speciale è concesso al massimo:

- a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di 10 mesi, oppure
- b) due volte nella vita di ogni manzo:
 - la prima volta quando ha raggiunto 10 mesi di età,
 - la seconda volta quando ha raggiunto 22 mesi di età.

3. Per beneficiare del premio speciale,

- a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;
- b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione da un passaporto, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio⁽¹⁾, contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

4. Se in una regione il numero totale dei tori a partire da 10 mesi di età e di manzi di età compresa tra 10 e 22 mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale di cui all'allegato I, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per singolo produttore e durante l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

Ai sensi del presente articolo, per massimale regionale s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per un anno civile.

5. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, per i tori il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal peso minimo di 200 chilogrammi.

Il premio viene versato o riversato ai produttori.

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare in Irlanda del Nord un sistema di concessione del premio speciale differente dal sistema applicato nel rimanente territorio.

6. L'importo del premio è fissato:

a) per toro ammissibile al premio:

- a 165 ECU per l'anno civile 2000;
- a 195 ECU per l'anno civile 2001;
- a 220 ECU per l'anno civile 2002 e per i successivi;

b) per manzo ammissibile al premio e per fascia di età:

- a 130 ECU per l'anno civile 2000;
- a 150 ECU per l'anno civile 2001;
- a 170 ECU per l'anno civile 2002 e per i successivi.

7. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Sottosezione 2

Premio di destagionalizzazione

Articolo 5

1. Qualora in uno Stato membro il numero di manzi

a) macellati in un dato anno sia superiore al 60 % dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente e

b) macellati durante il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre di un dato anno sia superiore al 35 % dell'insieme dei manzi macellati annualmente,

i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un importo complementare al premio speciale (premio di destagionalizzazione). Tuttavia, se entrambi i tassi di cui sopra sono raggiunti in Irlanda o in Irlanda del Nord, il premio si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Per l'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.

2. L'importo del premio è fissato a:

- 72,45 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la prima e la quindicesima settimana di un dato anno;
- 54,34 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la sedicesima e la diciassettesima settimana di un dato anno;
- 36,23 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la diciottesima e la ventunesima settimana di un dato anno;
- 18,11 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la ventiduesima e la ventitreesima settimana di un dato anno.

3. Se la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non viene raggiunta, gli Stati membri i cui produttori hanno beneficiato in precedenza del premio di destagionalizzazione possono decidere di concedere questo premio al tasso del 60 % degli importi fissati al paragrafo 2.

In tal caso, lo Stato membro interessato provvede affinché la misura sia finanziariamente neutra per l'esercizio finanziario in causa, riducendo proporzionalmente

— l'importo per la seconda fascia di età del premio speciale applicabile ai manzi concesso in tale Stato membro, e/o

— i pagamenti supplementari di cui alla sezione 2,

e informa la Commissione della misura di riduzione applicata.

Ai fini dell'applicazione di questa misura, i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord sono considerati come un'unica entità nel calcolo del tasso di cui al paragrafo 1, lettera b), e, di conseguenza, del beneficio del premio.

4. Per la constatazione del superamento delle percentuali di cui al presente articolo, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del penultimo anno precedente quello della macellazione del capo che beneficia del premio.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Sottosezione 3

Articolo 7

Premio per vacca nutrice

Articolo 6

1. Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice). Si tratta di un premio concesso annualmente, per anno civile e per azienda, entro i limiti di massimali regionali.

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un produttore:

a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda;

per contro, la cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se il quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è inferiore o uguale a 120 000 kg,

purché detenga per almeno sei mesi consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno all'80% e un numero di giovenche pari al massimo al 20% di quello per il quale è richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio conformemente al primo comma, lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base al quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../.. del Consiglio (latte) e alla resa lattiera media dello Stato membro sul cui territorio è situata l'azienda.

3. Il diritto al premio per produttore viene limitato applicando il massimale individuale definito all'articolo 7.

4. Il premio per capo avente diritto è fissato a:

— 155 ECU per l'anno civile 2000;

— 170 ECU per l'anno civile 2001;

— 180 ECU per l'anno civile 2002 e per i successivi.

5. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 39, le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla definizione della nozione di vacca nutrice di cui all'articolo 3.

1. Al 1° gennaio 2000, il massimale individuale di ciascun produttore deve essere pari al numero dei diritti al premio per vacca nutrice (diritti al premio) che spettava a quest'ultimo al 31 dicembre 1999 in base alle norme comunitarie in materia, modificato, se del caso, a norma del paragrafo 3.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché, dal 1° gennaio 2000, la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nell'allegato II e possano essere costituite le riserve nazionali di cui all'articolo 9.

3. Qualora l'adeguamento di cui al paragrafo 2 esiga una riduzione dei massimali individuali dei produttori, esso viene effettuato senza pagamento compensativo e stabilito in base a criteri oggettivi, tra cui in particolare:

— il tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

— la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;

— particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per almeno un anno di riferimento;

— altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata durante gli anni precedenti.

4. I diritti al premio ritirati a seguito della misura di cui al paragrafo 2 sono aboliti.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Articolo 8

1. Il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda può trasferire al successore nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori senza trasferire l'azienda.

Nel caso di un trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, non superiore al 15%, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui è situata la sua azienda, per essere ridistribuita gratuitamente.

2. Gli Stati membri:

a) prendono le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori delle zone sensibili o delle regioni in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra produttori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, cessioni temporanee della parte dei diritti al premio non destinati ad essere utilizzati dal produttore che ne dispone.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Tali modalità possono riguardare segnatamente:

- disposizioni che consentano agli Stati membri di risolvere i problemi connessi con il trasferimento di diritti al premio da parte di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende, e
- norme specifiche quanto al numero minimo di diritti che può formare oggetto di un trasferimento parziale.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

2. Tutti i diritti al premio ritirati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o ad altre norme comunitarie, sono aggiunti alla riserva nazionale, senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali per la concessione, entro i limiti delle stesse, di diritti al premio, in particolare ai nuovi produttori, ai giovani allevatori e ad altri produttori prioritari.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 39, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

- le misure applicabili qualora in uno Stato membro non sia utilizzata la riserva nazionale;
- le misure relative ai diritti al premio non utilizzati e riversati nella riserva nazionale.

Sottosezione 4

Coefficienti di densità

Articolo 10

1. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a 2 UBA per ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA (unità bestiame adulto) e correlato alla superficie foraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall'applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

2. Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:

- a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata mediante l'apposita tabella riprodotta nell'allegato III;
- b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:
 - i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;
 - le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. . . ./. . (latte);
 - le superfici che beneficiano dello stesso regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 39, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità comprendono in particolare quelle:

- relative alle superfici utilizzate in comune e alle superfici adibite ad una coltura mista,
- che permettono di evitare un'applicazione non corretta del coefficiente di densità.

Sottosezione 5

Pagamento per l'estensivizzazione

Articolo 11

1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento supplementare di 100 ECU per premio concesso, a condizione che durante l'anno civile in questione:

- il coefficiente di densità accertato per le loro aziende sia inferiore a 1,4 UBA/ha,
- i loro capi siano effettivamente allevati su pascoli durante il periodo vegetativo.

2. Ai fini del presente articolo:

- in deroga all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), per determinare il coefficiente di densità dell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche nutrici, delle vacche da latte e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonché degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali è convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'allegato III;
- in deroga all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), sono considerati come superficie foraggera soltanto i pascoli temporanei e permanenti dell'azienda disponibili per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini durante l'anno civile in questione.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 39:

- adotta le modalità di applicazione del presente articolo;
- se necessario, adegua l'importo di cui al paragrafo 1 tenendo conto, in particolare, del numero di animali che possono beneficiare del pagamento supplementare per l'anno civile precedente.

Sottosezione 6

Premio per vacca da latte

Articolo 12

1. L'importo di ogni unità di premio per vacca da latte stabilito all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. [settore latte] è integrato dagli importi stabiliti per unità di premio nell'allegato IV.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Sezione 2

Pagamenti supplementari

Articolo 13

1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio entro i limiti degli importi globali stabiliti nell'allegato V. Tali pagamenti vengono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione, e in modo tale da garantire un trattamento equo tra i produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi non devono essere legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. I pagamenti supplementari possono essere versati per capo di bestiame (articolo 14) e/o per superficie (articolo 15).

Articolo 14

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per:

- a) bovini maschi,
- b) vacche nutrici,
- c) vacche da latte,
- d) giovenche.

2. La concessione dei pagamenti per capo di bestiame è soggetta:

- a) alle condizioni speciali che figurano all'allegato VI;
- b) a requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità, che gli Stati membri devono stabilire.

3. I requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità sono stabiliti:

- in base alla superficie foraggera di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e
- tenendo conto, in particolare, dell'impatto ambientale del tipo di produzione considerato, della sensibilità ambientale del terreno utilizzato per l'allevamento del bestiame e delle misure applicate allo scopo di stabilizzare o migliorare la situazione ambientale di tale terreno.

Articolo 15

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

- a) di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,

- b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e
- c) rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

2. La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non deve superare la relativa superficie regionale di base.

Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri ragguagliandole al numero medio di ettari di pascoli permanenti disponibili per l'allevamento di bovini negli anni 1995, 1996 e 1997.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi i pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n./. (latte), non può essere superiore a:

- 210 ECU per l'anno civile 2000;
- 280 ECU per l'anno civile 2001;
- 350 ECU per l'anno civile 2002 e per i successivi.

Articolo 16

Anteriormente al 1° gennaio 2000, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate circa le loro disposizioni nazionali relative alla concessione dei pagamenti supplementari. Qualsiasi cambiamento di tali disposizioni viene comunicato alla Commissione non oltre un mese dopo la sua adozione.

Articolo 17

Anteriormente al 1° aprile 2004, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni dettagliate sull'applicazione della presente sezione.

Anteriormente al 1° gennaio 2005, la Commissione valuta l'applicazione della presente sezione ed esamina la ripartizione degli stanziamenti comunitari tra gli Stati membri conformemente all'allegato V, tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione delle percentuali dei singoli Stati membri nella produzione comunitaria di carni bovine. Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio le proposte opportune.

Articolo 18

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 19

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente titolo, ad eccezione dei pagamenti per superficie di cui all'articolo 15, un animale viene identificato e registrato in conformità del regolamento (CE) n. 820/97.

Articolo 20

1. I pagamenti diretti di cui al presente titolo, tranne il premio di destagionalizzazione, sono versati non appena siano effettuate le ispezioni ma non prima del 16 ottobre dell'anno civile per il quale è stata inoltrata la domanda.

2. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati, i pagamenti diretti di cui al presente titolo sono versati entro il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata inoltrata la domanda.

Tuttavia, il premio di destagionalizzazione viene versato non appena siano effettuate le ispezioni e non oltre il 15 ottobre dell'anno civile per il quale è stata inoltrata la domanda.

Articolo 21

1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate in applicazione della direttiva 96/22/CE del Consiglio⁽¹⁾ o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale direttiva ma utilizzate illecitamente sia riscontrata, in applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio⁽²⁾, in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati in applicazione della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

⁽¹⁾ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica o delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

⁽²⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate in applicazione della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Articolo 22

Gli importi dei pagamenti diretti stabiliti alle sezioni 1 e 2 possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 23

Le spese sostenute per l'erogazione dei pagamenti diretti di cui al presente titolo sono considerate come misure d'intervento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. . . ./. . (finanziamento della PAC).

TITOLO 2

AMMASSO PRIVATO

Articolo 24

1. A partire dal 1° luglio 2002 può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora il prezzo medio del mercato comunitario constatato, sulla base della tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81, per le carcasse di bovini adulti sia, e sembri destinato a rimanere, inferiore al 103 % del prezzo di base.

2. Il prezzo di base è stabilito a 1 950 ECU/tonnellata.

3. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso per le carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81.

4. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può:

— modificare il prezzo di base tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di fissare tale prezzo a un livello che contribuisca a stabilizzare i prezzi di mercato senza però causare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

— modificare l'elenco dei prodotti di cui al paragrafo 3, che possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 39, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

CAPITOLO II

Scambi con i paesi terzi

Articolo 25

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e ogni esportazione fuori dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 28 e 29.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata, o se è realizzata solo parzialmente entro tale termine.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 39, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità possono riguardare, in particolare,

a) il periodo di validità del titolo

b) e l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione a norma del paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 26

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 27

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio prevista all'articolo 26 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in causa.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 39, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

- a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
- b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 28

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio, vengono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Per quanto riguarda il contingente d'importazione di 50 000 tonnellate di carni congelate deicodici NC 0202 20 30, 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che tale contingente riguardi completamente o parzialmente quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura «primo arrivato, primo servito»),
- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),
- metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere adottati altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 29

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi

conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo:

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,
- b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,
- c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 39. In particolare tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) a titolo complementare e per quantitativi limitati, mediante gara per i prodotti per i quali questa procedura appare appropriata.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi e, in caso di necessità, modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4. Le restituzioni sono fissate tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
 - sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine e delle disponibilità,
 - sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine;
- b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi degli scambi;

- c) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;
- d) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;
- e) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. I prezzi comunitari di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenuto conto:

- dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità;
- dei prezzi praticati all'esportazione.

I prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenuto conto:

- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- dei prezzi più favorevoli per le importazioni in provenienza da paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

- a) alla destinazione indicata sul titolo o, eventualmente,
- b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure appropriate.

8. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 39.

9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

- sono di origine comunitaria,
- sono stati esportati fuori della Comunità, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 3, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 39, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

Inoltre, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è soggetto alla conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.

10. Fatto salvo il paragrafo 9, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 39, non viene erogata alcuna restituzione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

12. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la redistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Le modalità di applicazione del paragrafo 9, ultimo comma, possono comprendere condizioni relative, in particolare, alle importazioni in paesi terzi.

Articolo 30

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime del perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 31

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 32

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro

o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in causa entro un mese a decorrere dal giorno in cui questa è stata deferita al Consiglio stesso.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, del trattato.

CAPITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 33

Gli Stati membri constatano i prezzi dei bovini adulti e delle carni di bovini adulti in base a norme che la Commissione deve stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 39.

Articolo 34

1. Quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Articolo 35

Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono venire adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 39, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessaria al sostegno del mercato di cui trattasi.

Articolo 36

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applica-

bili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 37

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati a cui si deve riferire tale comunicazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 39. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati.

Articolo 38

È istituito un comitato di gestione per le carni bovine, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 39

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Nel caso di decisioni che il Consiglio è invitato ad adottare su proposta della Commissione, tale parere viene formulato secondo la maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Nel comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui allo stesso articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 40

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 41

Il regolamento (CE) n. . . ./. . . (finanziamento della PAC) e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 42

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 39 e 110 del trattato.

CAPITOLO IV*Disposizioni transitorie e finali**Articolo 43*

1. Fino al 30 giugno 2002, i prodotti indicati al paragrafo 2 in connessione con il disposto dell'articolo 24, paragrafo 1, possono essere acquistati dagli organismi d'intervento conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo al fine di evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi.

2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri, o in una regione di uno Stato membro, di una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate, dei codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50, originarie della Comunità, può essere deciso nell'ambito di gare, bandite per garantire un sostegno accettabile del mercato, tenendo conto dell'andamento stagionale delle macellazioni.

Tali acquisiti non possono superare le 350 000 tonnellate all'anno e per tutta la Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tale quantitativo.

3. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, le gare possono essere bandite, conformemente alla procedura prevista al paragrafo 8, se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sono simultaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni, per un periodo di due settimane consecutive:

- il prezzo medio del mercato comunitario constatato sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore all'84 % del prezzo d'intervento;
- il prezzo medio di mercato constatato sulla base della suddetta tabella comunitaria in uno Stato membro o in determinati Stati membri o in regioni di uno Stato membro è inferiore all'80 % del prezzo d'intervento.

Il prezzo d'intervento è fissato a:

- 3 475 ECU/t per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000,
- 3 127,5 ECU/t per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001,
- 2 780 ECU/t per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

La sospensione delle gare per una o più qualità o gruppi di qualità è decisa quando si verifichi una delle due situazioni seguenti:

- per due settimane consecutive le due condizioni di cui al paragrafo 3 non sono simultaneamente soddisfatte;
- gli acquisti all'intervento non risultano più adeguati, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

5. Si ricorre inoltre all'intervento se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se in uno Stato membro o regioni di uno Stato membro il prezzo medio di mercato dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento; in questo caso, si procede agli acquisti per le categorie interessate negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui il livello di prezzo è inferiore a tale limite.

Per questi acquisti, fatto salvo il paragrafo 6, sono accettate tutte le offerte.

I quantitativi acquistati conformemente al presente paragrafo non sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui al paragrafo 2.

6. Possono essere accettate in virtù dei regimi d'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 5 soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato constatato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo da determinare in base a criteri oggettivi.

7. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, i prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro di gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati. Esse

sono bandite sulla base di un capitolo d'oneri da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 39:

- sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;
- è decisa l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione, nei casi di cui al paragrafo 4, ultimo trattino;
- sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;
- viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 6;
- sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle destinate ad evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato;
- sono adottate le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

La Commissione decide in merito:

- all'apertura degli acquisiti di cui al paragrafo 5 nonché alla loro sospensione nel caso in cui non sia più soddisfatta una o più delle condizioni previste in tale paragrafo;
- alla sospensione degli acquisti di cui al paragrafo 4, primo trattino.

Articolo 44

Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento e degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita, non-

ché le condizioni di collocamento delle scorte e, eventualmente, di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 39.

Articolo 45

1. La concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 24, paragrafo 3, può essere decisa fino al 30 giugno 2002.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 39, la Commissione fissa le modalità di applicazione per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Articolo 46

1. I regolamenti (CEE) n. 805/68 e n. 1892/87 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 805/68 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato VII.

Articolo 47

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 39:

- le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 a quella definita dal presente regolamento;
- le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 48

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000, tranne l'articolo 16, che si applica a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

ALLEGATO I

ALLEGATO II

PREMIO SPECIALE

PREMIO PER VACCA NUTRICE

Massimali regionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4

Massimali nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, applicabili dal 1° gennaio 2000

| | |
|-------------|--------------------------|
| Belgio | 235 149 |
| Danimarca | 277 110 |
| Germania | 1 782 700 |
| Grecia | 140 130 |
| Spagna | 649 896 |
| Francia | 1 754 732 ⁽¹⁾ |
| Irlanda | 1 002 458 |
| Italia | 598 746 |
| Lussemburgo | 18 962 |
| Paesi Bassi | 157 932 |
| Austria | 423 400 |
| Portogallo | 166 483 ⁽²⁾ |
| Finlandia | 241 553 |
| Svezia | 226 328 |
| Regno Unito | 1 419 811 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Belgio | 391 034 |
| Danimarca | 111 044 |
| Germania | 547 690 |
| Grecia | 131 856 |
| Spagna | 1 347 486 |
| Francia ⁽¹⁾ | 3 739 106 |
| Irlanda | 1 020 606 |
| Italia | 578 418 |
| Lussemburgo | 13 978 |
| Paesi Bassi | 61 366 |
| Austria | 283 010 |
| Portogallo ⁽²⁾ | 269 765 |
| Finlandia | 28 332 |
| Svezia | 132 510 |
| Regno Unito | 1 629 268 |

⁽¹⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1).

⁽²⁾ Escluso il programma di estensivizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio (GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/95 (GU L 144 del 28.6.1995, pag. 4).

⁽¹⁾ Esclusi i massimali specifici previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91.

⁽²⁾ Esclusa la riserva specifica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1017/94.

ALLEGATO III

Tabella di conversione in unità di bestiame adulto di cui all'articolo 10

| | |
|---|----------|
| Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte | 1,0 UBA |
| Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi | 0,6 UBA |
| Pecore | 0,15 UBA |
| Capre | 0,15 UBA |

ALLEGATO IV

PREMIO PER VACCA DA LATTE

Importi integrativi di cui all'articolo 12 (in ecu)

| | 2000 | 2001 | 2002 e successivi |
|-------------|------|------|-------------------|
| Belgio | 12,9 | 24,8 | 37,7 |
| Danimarca | 9,8 | 18,9 | 28,7 |
| Germania | 11,9 | 22,7 | 34,6 |
| Grecia | 15,4 | 29,5 | 45,4 |
| Spagna | 14,4 | 27,5 | 41,9 |
| Francia | 12,1 | 23,1 | 35,2 |
| Irlanda | 15,4 | 29,5 | 44,9 |
| Italia | 13,4 | 25,7 | 39,2 |
| Lussemburgo | 11,0 | 21,0 | 31,9 |
| Paesi Bassi | 10,0 | 19,1 | 29,0 |
| Austria | 13,5 | 26,0 | 39,5 |
| Portogallo | 14,3 | 27,4 | 41,7 |
| Finlandia | 10,4 | 20,0 | 30,5 |
| Svezia | 9,5 | 18,1 | 27,6 |
| Regno Unito | 11,2 | 21,5 | 32,3 |

ALLEGATO V

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Importi globali di cui all'articolo 13 (in milioni di ecu)

| | 2000 | 2001 | 2002 e successivi |
|-------------|-------|-------|-------------------|
| Belgio | 26,8 | 52,5 | 80,9 |
| Danimarca | 16,3 | 31,9 | 49,2 |
| Germania | 122,1 | 239,2 | 368,8 |
| Grecia | 5,3 | 10,3 | 15,9 |
| Spagna | 45,7 | 89,6 | 138,2 |
| Francia | 129,1 | 252,9 | 390,0 |
| Irlanda | 43,5 | 85,2 | 131,3 |
| Italia | 90,6 | 177,5 | 273,7 |
| Lussemburgo | 0,6 | 1,3 | 1,9 |
| Paesi Bassi | 35,0 | 68,5 | 105,7 |
| Austria | 16,6 | 32,5 | 50,2 |
| Portogallo | 8,6 | 16,8 | 25,9 |
| Finlandia | 8,6 | 16,8 | 25,9 |
| Svezia | 12,7 | 24,9 | 38,4 |
| Regno Unito | 88,1 | 172,7 | 266,3 |

ALLEGATO VI

CONDIZIONI SPECIALI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO PER CAPO DI BESTIAME DI CUI ALL'ARTICOLO 14

I. Bovini maschi

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per anno civile al massimo
 - a) per un numero di capi per azienda che deve essere stabilito dallo Stato membro su base nazionale o regionale, utilizzando i dati storici di riferimento, e
 - b) in un dato Stato membro, per un numero di capi:
 - uguale al massimale regionale dello Stato membro interessato che figura all'allegato I, oppure
 - uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 1997, 1998 e 1999, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Possono beneficiare del premio soltanto i bovini maschi di età superiore a 8 mesi.
2. L'importo totale del pagamento per capo di bestiame e del premio speciale che può essere concesso durante la vita di un animale non deve superare:
 - a) per toro ammissibile al premio:
 - 210 ECU per l'anno civile 2000;
 - 280 ECU per l'anno civile 2001;
 - 355 ECU per l'anno civile 2002 e per i successivi;
 - b) per manzo ammissibile al premio:
 - 320 ECU per l'anno civile 2000;
 - 420 ECU per l'anno civile 2001;
 - 530 ECU per l'anno civile 2002 e per i successivi.

II. Vacche nutrici

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi soltanto come importo integrativo a ciascuna delle unità di premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
2. L'importo totale del pagamento per capo di bestiame e del premio per vacca nutrice che può essere concesso per animale ammissibile e per anno civile non deve superare:
 - 175 ECU per l'anno civile 2000;
 - 205 ECU per l'anno civile 2001;
 - 235 ECU per l'anno civile 2002 e per i successivi.

III. Vacche da latte

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi soltanto come importo integrativo a ciascuna delle unità di premio per vacca da latte di cui all'allegato IV.
2. L'importo totale del premio per vacca da latte e del pagamento per capo di bestiame, compresi tutti gli altri pagamenti per vacca da latte di cui al regolamento (CE) n. . . . / . . (latte), che può essere concesso per unità di premio e per anno civile non deve superare gli importi stabiliti all'articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento.
3. Non si applica l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

IV. Giovenche

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi al massimo, per Stato membro e per anno civile, per un numero di giovenche uguale al numero medio delle giovenche macellate negli anni 1997, 1998 e 1999, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.
 2. L'importo totale del pagamento per capo di bestiame che può essere concesso durante la vita di un animale non deve superare:
 - 100 ECU per l'anno civile 2000;
 - 150 ECU per l'anno civile 2001;
 - 225 ECU per l'anno civile 2002 e per i successivi.
-

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Regolamento (CEE) n. 805/68 | Il presente regolamento |
|---|--|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 4 | — |
| Articolo 4a, trattini primo e secondo | Articolo 3, trattini primo e secondo |
| Articolo 4b, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |
| Articolo 4b, paragrafo 2, primo comma | Articolo 4, paragrafo 2 |
| Articolo 4b, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) |
| Articolo 4b, paragrafo 3, comma terzo, lettera a) | Articolo 3, terzo trattino |
| Articolo 4b, paragrafo 3a | — |
| Articolo 4b, paragrafo 4 | — |
| Articolo 4b, paragrafo 5 | Articolo 4, paragrafo 5 |
| Articolo 4b, paragrafo 7a | — |
| Articolo 4b, paragrafo 8 | Articolo 4, paragrafo 7 |
| Articolo 4c, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 5, paragrafo 4 |
| Articolo 4c paragrafo 1, terzo comma | Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma |
| Articolo 4c, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 5, paragrafo 2 |
| Articolo 4c, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 5, paragrafo 4 |
| Articolo 4c, paragrafo 3, terzo comma | Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma |
| Articolo 4c, paragrafo 4 | Articolo 5, paragrafo 5 |
| Articolo 4d, paragrafo 1, prima frase | Articolo 6, paragrafo 1, prima frase |
| Articolo 4d, paragrafo 1a | — |
| Articolo 4d, paragrafo 2, prima frase | Articolo 6, paragrafo 3 |
| Articolo 4d, paragrafo 3a | — |
| Articolo 4d, paragrafo 5 | Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) |
| Articolo 4d, paragrafo 6, primo comma | Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) |
| Articolo 4d, paragrafo 6, commi secondo, terzo e quarto | — |
| Articolo 4d, paragrafo 6, quinto comma | Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma |
| Articolo 4d, paragrafo 8, secondo trattino | Articolo 6, paragrafo 5 |
| Articolo 4e, paragrafo 1, primo comma, prima frase | Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 4e, paragrafo 1, primo comma, seconda frase | Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino |
| Articolo 4e, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |
| Articolo 4e, paragrafo 2 | Articolo 8, paragrafo 2 |
| Articolo 4e, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 3 |
| Articolo 4e, paragrafo 4 | — |
| Articolo 4e, paragrafo 5 | Articolo 8, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, primo trattino |

| Regolamento (CEE) n. 805/68 | Il presente regolamento |
|---|---|
| Articolo 4f, paragrafo 4, secondo comma, trattini primo e secondo | Articolo 9, paragrafo 4, commi primo e secondo |
| Articolo 4g, paragrafo 3 | Articolo 10, paragrafo 2 |
| Articolo 4g, paragrafo 4a | — |
| Articolo 4g, paragrafo 5 | Articolo 10, paragrafo 3 |
| Articolo 4h, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 3, primo trattino |
| Articolo 4i | — |
| Articolo 4j, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 4k | — |
| Articolo 4l | Articolo 23 |
| Articolo 5 | — |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 43, paragrafo 2 |
| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 43, paragrafo 3 |
| Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 43, paragrafo 4 |
| Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 43, paragrafo 5 |
| Articolo 6, paragrafo 5 | Articolo 43, paragrafo 6 |
| Articolo 6, paragrafo 6 | Articolo 43, paragrafo 7 |
| Articolo 6, paragrafo 7 | Articolo 43, paragrafo 8 |
| Articolo 6a | — |
| Articolo 7 | Articolo 44 |
| Articolo 8 | Articolo 45 |
| Articolo 9 | Articolo 25 |
| Articolo 10 | Articolo 26 |
| Articolo 11 | Articolo 27 |
| Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma |
| Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 28, paragrafi 2, 3 e 4 |
| Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 13, paragrafo 4, commi primo e secondo | Articolo 29, paragrafo 4, commi primo e secondo |
| Articolo 13, paragrafi 5-12 | Articolo 29, paragrafi 5-12 |
| Articolo 14 | Articolo 30 |
| Articolo 15 | Articolo 31 |
| Articolo 16 | Articolo 32 |
| Articolo 22 | — |
| Articolo 22a, paragrafo 1 | Articolo 34, paragrafo 1 |
| Articolo 22a, paragrafo 2 | — |
| Articolo 22a, paragrafo 3 | Articolo 34, paragrafo 2 |
| Articolo 23 | Articolo 35 |

| Regolamento (CEE) n. 805/68 | Il presente regolamento |
|-----------------------------|--------------------------|
| Articolo 24 | Articolo 36 |
| Articolo 25 | Articolo 37 |
| Articolo 26, paragrafo 1 | Articolo 38 |
| Articolo 26, paragrafo 2 | — |
| Articolo 27 | Articolo 39 |
| Articolo 28 | Articolo 40 |
| Articolo 29 | — |
| Articolo 30 | Articolo 41 |
| Articolo 30a | — |
| Articolo 31 | Articolo 42 |
| Articolo 32 | — |
| Articolo 33 | — |
| Articolo 34, primo comma | Articolo 48, primo comma |
| Allegato | — |
| Allegato II | — |

98/0110 (CNS)

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .
 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
 lattiero-caseari
 (98/C 170/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

- (1) considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune di prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti;
- (2) considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, nel settore del latte, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è necessario che gli organismi d'intervento, operando nell'ambito di un sistema basato su un prezzo unico, possano prendere misure d'intervento sul mercato comprendenti l'acquisto di burro e latte scremato in polvere e la concessione di aiuti all'ammasso privato per i medesimi prodotti; che tuttavia tali misure devono essere uniformate per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Comunità;
- (3) considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992⁽¹⁾, ha istituito un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che questo regime esterà in vigore per sei ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2000;
- (4) considerando che, per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello

del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale dei prezzi indicativi e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere;

- (5) considerando che l'attuazione di un regime d'intervento per il burro ha lo scopo, in particolare, di salvaguardare la competitività del burro sul mercato e di permettere un ammasso quanto più possibile razionale; che i requisiti qualitativi a cui deve rispondere il burro costituiscono un fattore determinante per il raggiungimento di tali obiettivi; che gli acquisti all'intervento vanno operati nella misura necessaria a salvaguardare la stabilità del mercato, facendo riferimento al prezzo di mercato del burro negli Stati membri, e devono essere effettuati mediante gara;
- (6) considerando che è opportuno limitare la concessione di aiuti all'ammasso privato al burro prodotto con crema e latte di origine comunitaria e conservare un riferimento alle classi nazionali di qualità come requisito di ammissibilità;
- (7) considerando che è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitarie intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi di quei prodotti che influiscono con particolare rilievo sulla formazione dei prezzi alla produzione del latte; che dette misure dovrebbero consistere in acquisti all'intervento di latte scremato in polvere e nella concessione di aiuti all'ammasso privato del medesimo prodotto; che tuttavia i normali acquisti all'intervento di latte scremato in polvere possono essere sospesi al raggiungimento di un dato quantitativo ed essere sostituiti da acquisti mediante gara;
- (8) considerando che, per evitare distorsioni tra gli operatori che vendono all'intervento e ai fini di una sana gestione dei fondi comunitari, appare opportuno fissare un requisito minimo relativo al tenore in proteine del latte scremato in polvere acquistato all'intervento; che è opportuno fissare tale tenore tenendo conto delle regole commerciali correnti e in modo da evitare che esso diventi un criterio di esclusione dei prodotti dall'intervento;
- (9) considerando che per contribuire all'equilibrio del mercato del latte e stabilizzare i prezzi del latte e dei

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 614/97 della Commissione (GU L 94 del 9.4.1997, pag. 4).

prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere misure complementari volte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari; che tali misure devono comprendere sia la concessione di aiuti all'ammasso privato di taluni tipi di formaggi, sia la concessione di aiuti alla commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari destinati a specifici usi e destinazioni;

- (10) considerando che allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani occorre prevedere la possibilità di una partecipazione della Comunità alle spese inerenti alla concessione di aiuti per la cessione di latte agli allievi nelle scuole;
- (11) considerando che, in seguito alla riduzione del sostegno del mercato nel settore del latte, occorre introdurre misure di sostegno del reddito dei produttori di latte; che tali misure devono consistere in un premio per vacca da latte, la cui entità sia fatta evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno del mercato; che il livello del sostegno al reddito dei singoli produttori va calcolato in base ai quantitativi di riferimento individuali dei produttori interessati e alla resa lattiera media comunitaria; che per garantire una corretta applicazione del regime, per tener conto degli impegni multilaterali della Comunità e per ragioni inerenti al controllo del bilancio è opportuno disporre che il sostegno globale ai redditi venga mantenuto al livello corrispondente ai quantitativi di riferimento totali degli Stati membri alla data di entrata in vigore del regime del premio;
- (12) considerando che, per esigenze di semplicità, il premio per vacca da latte va gestito e concesso unitamente alla corrispondente erogazione a sostegno del reddito per le vacche da latte prevista dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
- (13) considerando che le condizioni di produzione del latte e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con la concessione a tutti i produttori di pagamenti uniformi per vacca da latte, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che pertanto è opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che gli importi globali in parola vanno attribuiti agli Stati membri sulla base dei rispettivi quantitativi globali di riferimento di latte; che i criteri comuni sono tra l'altro destinati ad impedire che i pagamenti supplementari determinino discriminazioni e a fare in modo che i pertinenti impegni multilaterali della Comunità siano integralmente rispettati; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri
- discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio del trattamento paritario e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che occorre stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme devono consistere in integrazioni del premio e pagamenti per superficie;
- (14) considerando che le integrazioni del premio vanno concesse a complemento delle unità di premio per vacca da latte; che occorre altresì limitare l'ammontare globale del sostegno che può essere annualmente concesso per unità di premio;
- (15) considerando che i pagamenti supplementari per superficie devono essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno del mercato; che i pagamenti per superficie devono essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti che gli Stati membri determineranno conformemente a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev'essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
- (16) considerando che per conseguire l'effetto economico desiderato i pagamenti diretti devono essere concessi entro determinati limiti di tempo;
- (17) considerando che, qualora la somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte fosse vietata dalla legislazione comunitaria, la Commissione dovrebbe definire sanzioni analoghe a quelle previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine nel caso di utilizzazione di talune sostanze proibite nell'ambito della produzione di carni bovine;
- (18) considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comprenda, oltre a misure d'intervento, anche dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di massima stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
- (19) considerando che per controllare il volume degli scambi di latte e prodotti lattiero-caseari con i paesi terzi occorre istituire, per alcuni prodotti, un regime di titoli d'importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali i titoli vengono rilasciati;

- (20) considerando che al fine di evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti all'importazione di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti deve essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, in presenza di determinati presupposti;
- (21) considerando che, ove ricorrano determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio; che inoltre la Commissione deve disporre di analoga competenza con riguardo a taluni contingenti tariffari aperti da paesi terzi;
- (22) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti fissati dall'accordo OMC sull'agricoltura⁽¹⁾, è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale restituzione dev'essere soggetta a limiti di quantità e di valore;
- (23) considerando che il rispetto dei limiti di valore dev'essere accertato al momento della fissazione delle restituzioni mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, venga modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un'unica aliquota della restituzione; che, nell'ipotesi di un cambiamento di destinazione, dev'essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;
- (24) considerando che per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, occorre vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni devono essere concesse, entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che deroghe a tale norma possono essere previste esclusivamente per prodotti trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per operazioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dev'essere svolto sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;
- (25) considerando che, a complemento del sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;
- (26) considerando che occorre prevedere la possibilità di prendere misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi;
- (27) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che potrebbero derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dai pertinenti accordi OMC;
- (28) considerando che le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali, potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che occorre prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno del mercato, intese a rimediare a tali situazioni;
- (29) considerando che la realizzazione di un mercato unico potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- (30) considerando che lo sviluppo del mercato comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;
- (31) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
- (32) considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. . . . / . . del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

| | <i>Codice NC</i> | <i>Designazione delle merci</i> |
|--|---|---|
| (33) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato; | a) 0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| (34) considerando che l'organizzazione comune dei mercati prevista dal regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾ , è stata più volte modificata; che, per il loro numero e complessità, i testi in questione, pubblicati su varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi devono essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CEE) n. 804/68 dev'essere abrogato; che le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 986/68 ⁽²⁾ , (CEE) n. 987/68 ⁽³⁾ , (CEE) n. 508/71 ⁽⁴⁾ , (CEE) n. 1723/81 ⁽⁵⁾ , (CEE) n. 2990/82 ⁽⁶⁾ , (CEE) n. 1842/83 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 777/87 ⁽⁸⁾ sono state inserite nel presente regolamento e che gli atti in parola devono pertanto essere abrogati; | b) 0402 c) da 0403 10 11 a 39 da 0403 90 11 a 69 d) 0404 | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
| (35) considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 804/68 a quella introdotta dal presente regolamento può dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione deve poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dev'essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici, | e) ex 0405 f) 0406 g) 1702 19 00 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % Formaggi e latticini Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcinato su sostanza secca |

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

- (¹) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21).
- (²) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (GU L 174 del 26.7.1995, pag. 31).
- (³) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1435/90 (GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8).
- (⁴) GU L 58 dell'11.3.1971, pag. 1.
- (⁵) GU L 172 del 30.6.1981, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 863/84 (GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 23).
- (⁶) GU L 314 del 10.11.1982, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2442/96 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 1).
- (⁷) GU L 183 del 7.7.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1958/97 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 1).
- (⁸) GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/91 (GU L 150 del 15.6.1991, pag. 26).

- h) 2106 90 51
- Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
- j) ex 2309
- Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
- Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio⁽⁹⁾, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾.

(⁹) GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 (GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10).

(¹⁰) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

CAPITOLO I**Mercato interno****TITOLO I****Prezzi****Articolo 2**

Per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 3

1. Il prezzo indicativo franco latteria nella Comunità del latte contenente il 3,7% di materie grasse è fissato a:

- 29,66 ECU/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001,
- 28,35 ECU/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002,
- 27,04 ECU/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003,
- 25,72 ECU/100 kg a partire dal 1° luglio 2003.

Il prezzo indicativo è stimato pari al prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può modificare il prezzo indicativo.

Articolo 4

1. I prezzi d'intervento nella Comunità sono fissati:

- a) per il burro, a
- 315,89 ECU/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001,
 - 303,59 ECU/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002,
 - 291,28 ECU/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003,
 - 278,97 ECU/100 kg a partire dal 1° luglio 2003;
- b) per il latte scremato in polvere, a
- 197,81 ECU/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001,
 - 190,11 ECU/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002,

- 182,40 ECU/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003,
- 174,69 ECU/100 kg a partire dal 1° luglio 2003.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi d'intervento.

Articolo 5

Il regime dei prezzi è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare.

TITOLO II**Regime degli interventi****Articolo 6**

1. Nel caso in cui i prezzi di mercati del burro si situino, in uno o più Stati membri, ad un livello inferiore al 92% del prezzo d'intervento di un periodo rappresentativo, gli organismi d'intervento procedono, negli Stati membri interessati, ad acquisti mediante gara aperta, a condizioni da stabilirsi.

Il prezzo di acquisto fisato dalla Commissione non è inferiore al 90% del prezzo d'intervento.

Se negli Stati membri interessati i prezzi di mercato raggiungono un livello pari o superiore al 92% del prezzo d'intervento di un periodo rappresentativo, gli acquisti nell'ambito della procedura di gara vengono sospesi.

2. Gli organismi d'intervento possono acquistare, ai sensi del paragrafo 1, soltanto burro prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata e

a) avente le seguenti caratteristiche:

- un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- al momento dell'acquisto, un'età massima da stabilirsi;
- conformità a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio;

b) rispondente a taluni requisiti da determinarsi, relativi in particolare:

- alla conservazione, fermo restando che gli organismi d'intervento hanno la facoltà di fissare requisiti supplementari;
- al tenore in acidi grassi liberi;
- al tasso di perossido;
- alla qualità microbiologica;
- alle caratteristiche sensoriali (aspetto, consistenza, gusto e odore).

Sull'imballaggio del burro rispondente a requisiti di qualità nazionali possono essere indicate classi nazionali di qualità da stabilirsi.

Se il burro è consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo d'intervento assume a proprio carico una quota forfettaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

3. Sono concessi aiuti all'ammasso privato per:

- la crema;
- il burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
- il burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % ed un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %.

Il burro è differenziato in base a classi nazionali di qualità da stabilirsi e reca le diciture all'uopo previste.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati la crema o il burro destinatari dell'aiuto.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, la crema o il burro oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Lo smaltimento del burro acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al burro posto in vendita. Se il burro posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il burro oggetto di pubblico ammasso non possa essere smerciato nel corso di una campagna lattiera a

condizioni normali, possono essere adottate misure particolari. Qualora la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate misure particolari allo scopo di salvaguardare le possibilità di smaltimento dei prodotti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al paragrafo 3.

5. Il regime d'intervento si applica in modo da:

- salvaguardare la posizione concorrenziale del burro sul mercato,
- salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro,
- consentire un ammasso quanto più razionale possibile.

6. Ai fini del presente articolo:

- per «latte» si intende il latte di vacca prodotto nella Comunità,
- per «crema» si intende la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, al prezzo d'intervento e a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, offertogli nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto e:

- avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 % dell'estratto secco non grasso,
- conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,
- conforme a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio.

Tuttavia, gli organismi d'intervento acquistano anche il latte scremato in polvere il cui tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso sia inferiore al 35,6 % ma almeno del 31,4 %, purché ricorrano le altre condizioni indicate al primo comma. In tal caso, il prezzo di acquisto è pari al prezzo d'intervento ridotto dell'1,75 % per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6 %.

Il prezzo d'intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall'organismo d'intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo d'intervento assume a proprio carico una quota forfettaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.

2. La Commissione ha facoltà di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ciascun anno superano le 109 000 tonnellate.

In tal caso gli organismi d'intervento possono procedere ad acquisti nell'ambito di una gara aperta permanente, a condizioni da stabilirsi.

3. La concessione dell'aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, può essere decisa in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzino un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Per poter beneficiare di un aiuto, il latte scremato in polvere deve rispondere a condizioni da stabilirsi.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del latte scremato in polvere.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere destinatario dell'aiuto. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere di rimettere sul mercato, in tutto o in parte, il latte scremato in polvere oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al latte scremato in polvere posto in vendita.

Se il latte scremato in polvere posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il latte scremato in polvere oggetto di pubblico ammasso non possa essere smerciato nel corso di una campagna lattiera a condizioni normali, possono essere adottate misure particolari.

5. Ai sensi del presente articolo, per «latte scremato» si intende il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità.

Articolo 8

1. Aiuti all'ammasso privato sono concessi, a condizioni da stabilirsi, per i seguenti formaggi:

- a) Grana padano di almeno nove mesi di età,
- b) Parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età,
- c) Provolone di almeno tre mesi di età,

purché rispondano a determinati requisiti.

2. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

3. All'esecuzione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i suddetti formaggi sono stati prodotti ed hanno diritto alla denominazione di origine.

La concessione dell'aiuto all'ammasso privato è subordinata alla conclusione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento. Il contratto è soggetto a disposizioni da stabilirsi.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere che l'organismo d'intervento rimetta sul mercato, in tutto o in parte, i formaggi ammassati.

Articolo 9

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso per formaggi a lunga conservazione e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzino un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.

2. L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e del necessario equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l'aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato.

3. Qualora la situazione del mercato comunitario lo richieda, la Commissione può decidere di rimettere sul mercato, in tutto o in parte, i formaggi oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Se alla scadenza del contratto di ammasso i prezzi di mercato dei formaggi immagazzinati sono maggiori di quelli del periodo in cui era stato stipulato il contratto stesso, può essere deciso di adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto.

Articolo 10

Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 41:

- a) le modalità d'applicazione del presente titolo, in particolare quelle per la determinazione dei prezzi di mercato del burro,
- b) l'ammontare degli aiuti all'ammasso privato di cui al presente titolo,
- c) le altre decisioni e misure che la Commissione può adottare nel contesto del presente titolo.

TITOLO III

Misure a sostegno della commercializzazione*Articolo 11*

1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali quando tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

Ai fini del presente articolo, sono considerati come latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. L'importo degli aiuti è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:

- prezzo d'intervento del latte scremato in polvere,
- andamento dell'offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere ed evoluzione del loro impiego nell'alimentazione degli animali,
- tendenza dei prezzi dei vitelli,
- tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni per la concessione degli aiuti di cui trattasi e l'importo degli stessi, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Articolo 12

1. Alle condizioni definite conformemente ai paragrafi 2 e 3, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, purché detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati possiedano determinati requisiti.

2. L'aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.

L'aiuto è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:

- prezzo d'intervento del latte scremato in polvere o prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo d'intervento,
- prezzi di mercato della caseina e dei caseinati, sui mercati comunitari e mondiali.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni per la concessione dell'aiuto di cui trattasi e l'importo dello stesso, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Articolo 13

1. In caso di formazione o rischio di formazione di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso per consentire l'acquisto a prezzo ridotto di burro e burro concentrato da parte di:

- a) istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro;
- b) forze armate e corpi assimilati degli Stati membri;
- c) fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;
- d) fabbricanti di altri prodotti alimentari da stabilirsi.

2. Le misure previste dal presente articolo e le pertinenti modalità di applicazione, in particolare con riguardo all'importo dell'aiuto e alla determinazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Articolo 14

1. Secondo le modalità definite ai paragrafi 3 e 4 e conformemente al disposto del paragrafo 5, è concesso un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406, o del codice NC 2202 90.

2. Ad integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso del latte intero, l'aiuto comunitario è raggugliato al 95 % del prezzo indicativo per il latte. Nel

caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato tenendo conto del contenuto di latte del prodotto di cui trattasi.

4. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'importo dell'aiuto sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 41.

TITOLO IV

Pagamenti diretti

Articolo 15

1. I produttori possono beneficiare di un premio per vacca da latte, concesso per anno civile e per azienda.
2. L'importo dell'unità di premio è fissato a:
 - 25 ECU per l'anno civile 2000,
 - 50 ECU per l'anno civile 2001,
 - 75 ECU per l'anno civile 2002,
 - 100 ECU per l'anno civile 2003 e per i successivi.

Esso è integrato dagli importi stabiliti per unità di premio nell'allegato IV del regolamento (CE) n. . . . / . . (carni bovine) per lo Stato membro e l'anno civile di cui trattasi.

3. Il numero di unità di premio cui un produttore ha diritto è calcolato dividendo il quantitativo di riferimento individuale di latte, espresso in tonnellate, disponibile presso l'azienda il 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi, per 5,8, cifra corrispondente alla resa lattiera media nella Comunità.

Ai fini del comma precedente, i quantitativi di riferimento individuali che hanno formato oggetto di trasferimento temporaneo a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 al 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi sono considerati disponibili presso l'azienda del cessionario per tale anno civile.

Se il 31 marzo di un anno civile la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali in uno Stato membro risulta superiore alla somma dei corrispondenti quantitativi totali di tale Stato membro fissati per il periodo di dodici mesi 1999/2000, lo Stato membro interessato prende, basandosi su criteri oggettivi, i necessari provvedimenti per ridurre in misura proporzionale il numero totale delle unità di premio sul suo territorio relativamente all'anno civile in questione.

4. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di «produttore» e di «azienda» di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 16

1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio, entro i limiti degli importi globali stabiliti nell'allegato I. Tali pagamenti vengono effettuati secondo criteri oggettivi, che tengono conto in particolare delle pertinenti strutture e condizioni di produzione, nonché garantendo un trattamento equo tra i produttori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi non devono inoltre essere legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. Pagamenti supplementari possono essere effettuati sotto forma di integrazioni del premio (articolo 17) e/o di pagamenti per superficie (articolo 18).

Articolo 17

1. Le integrazioni del premio possono essere corrisposte esclusivamente come complemento dell'unità di premio per vacca da latte di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
2. L'importo globale del premio per vacca da latte e dell'integrazione del premio, compresi tutti gli altri pagamenti di premi per vacca da latte a norma del regolamento (CE) n. . . . / . . (carni bovine), che può essere concesso per unità di premio e per anno civile non può superiore a:
 - 90 ECU per l'anno civile 2000,
 - 180 ECU per l'anno civile 2001,
 - 270 ECU per l'anno civile 2002,
 - 330 ECU per l'anno civile 2003 e per i successivi.

Articolo 18

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:
 - a) di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,
 - b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici di densità di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. . . . / . . (carni bovine), e
 - c) relativamente al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non è maggiore della relativa superficie regionale di base.

2. Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. . . . / . . (carni bovine).

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi i pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. . . . / . . (carni bovine), non può essere superiore a:

- 210 ECU per l'anno civile 2000,
- 280 ECU per l'anno civile 2001,
- 350 ECU per l'anno civile 2002 e per i successivi.

4. Ai fini del presente articolo, per «pascolo permanente» si intende un terreno non soggetto a rotazione e destinato in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali.

Articolo 19

1. Anteriormente al 1° gennaio 2000 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate circa le loro disposizioni nazionali relative alla concessione dei pagamenti supplementari. Qualsiasi modifica di tali disposizioni dev'essere comunicata alla Commissione entro un mese dall'adozione.

2. Anteriormente al 1° aprile 2004, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni dettagliate sull'applicazione degli articoli 16, 17 e 18.

Anteriormente al 1° gennaio 2005, la Commissione valuta l'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 ed esamina la ripartizione degli stanziamenti comunitari tra gli Stati membri conformemente all'allegato I. Se necessario, la Commissione presenta le opportune proposte al Consiglio.

Articolo 20

I pagamenti diretti di cui al presente titolo sono versati, non appena siano effettuate le ispezioni richieste a norma di legge, a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile di cui trattasi e, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 21

Gli importi dei pagamenti diretti stabiliti al presente titolo possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 22

Qualora la somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte non fosse autorizzata dalla legislazione comunitaria, o in base ad essa, oppure qualora la disponibilità di tale sostanza presso le aziende agricole fosse diversamente disciplinata, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 41, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. . . . / . . (carni bovine).

Articolo 23

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Articolo 24

Le spese sostenute per l'erogazione dei pagamenti diretti di cui al presente titolo sono considerate relative a misure d'intervento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. . . . / . . (FEAOG).

CAPITOLO II

Scambi con i paesi terzi

Articolo 25

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Le esportazioni di tali prodotti fuori dalla Comunità possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Il titolo di importazione o di esportazione è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. La Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 41:

- a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione,
- b) il periodo di validità dei titoli e
- c) le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 26

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 27

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto all'articolo 26 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite sotto i quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 41, specificando in particolare:

- a) i prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
- b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 28

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato o in virtù di qualsiasi altro

atto del Consiglio, vengono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura «primo arrivato, primo servito»),
- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),
- metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere adottati altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione adottato tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale secondo uno scaglionamento appropriato, stabiliscono all'occorrenza il metodo di gestione da applicare e recano, se del caso:

- a) disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) disposizioni circa il riconoscimento del documento utilizzato per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), e
- c) condizioni di rilascio e durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 29

1. Qualora un accordo concluso a norma dell'articolo 228 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo per prodotti di cui all'articolo 1, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d'applicazione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 41.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura «primo arrivato, primo servito»),
- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),
- metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere adottati altri metodi appropriati, in particolare quelli che garantiscono la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

Articolo 30

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), sotto forma di merci elencate nell'allegato II, sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza fra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo:

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra grandi e piccoli operatori;
- b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione;
- c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 41. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era prevista in passato.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di quattro settimane e, in caso di necessità, modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II, può essere stabilito un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio⁽¹⁾.

4. Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali sono fissate tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
 - sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità;
 - sul mercato mondiale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione; la domanda sul mercato comunitario;
- c) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
- d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;
- e) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;
- f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 31.

Si tiene conto anche in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali:

- a) i prezzi nella Comunità di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione;
- b) i prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto in particolare:
 - dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
 - dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
 - dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
 - dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

- a) alla destinazione indicata sul titolo o, eventualmente,
- b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.

8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

9. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di

restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 41.

10. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

- sono di origine comunitaria,
- sono stati esportati fuori della Comunità, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 41, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

11. Fatto salvo il paragrafo 10, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 41, non è erogata alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

12. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II, i paragrafi 10 e 11 si applicano solo alle merci dei seguenti codici NC:

- 0405 20 30 (paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %),
- da 1806 90 60 a 1806 90 90 (taluni prodotti contenenti cacao),
- 1901 (talune preparazioni alimentari a base di farina, ecc.),
- 2106 90 98 (talune preparazioni alimentari non nominate altrove),

aventi un elevato contenuto di prodotti lattiero-caseari.

13. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

14. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la redistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati,

sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 41. Tuttavia le modalità relative all'applicazione dei paragrafi 8, 10, 11 e 12 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 31

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo o di merci elencate nell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime del perfezionamento attivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 32

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 33

1. Quando, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, il prezzo franco frontiera supera notevolmente il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure di cui al paragrafo 5.

2. Un superamento notevole ai sensi del paragrafo 1 si verifica quando il prezzo franco frontiera supera il prezzo d'intervento stabilito per il prodotto in questione maggiorato del 15% o, per quanto attiene ai prodotti per i quali non esiste un prezzo d'intervento, un prezzo derivato dal prezzo d'intervento da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 41 tenuto conto della natura e della composizione del prodotto in causa.

3. Il superamento notevole del livello dei prezzi da parte del prezzo franco frontiera può persistere se si verifica uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e se tale squilibrio rischia di protrarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

4. Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, a causa della situazione di cui al presente articolo, se il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale:

- ostacola l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, o
- provoca l'esportazione dalla Comunità di prodotti lattiero-caseari,

in modo tale che la sicurezza degli approvvigionamenti non sia più — o rischi di non essere più — garantita nella Comunità.

5. Se le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono soddisfatte, la sospensione totale o parziale dei dazi all'importazione e/o la riscossione di tasse all'esportazione possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 41. Ove necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la medesima procedura.

Articolo 34

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più pro-

dotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, del trattato.

CAPITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 35

Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono venir adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 41, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno del mercato di cui trattasi.

Articolo 36

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 37

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì vietate le misure nazionali intese ad attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 38

Fatta salva l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, uno Stato membro può percepire dai produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o equivalente latte da essi commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Articolo 39

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Articolo 40

È istituito un comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 41

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in

seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 42

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 43

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 44

Il regolamento (CE) n. . . ./. . . (finanziamento della PAC) e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

CAPITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 45

1. I regolamenti (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 986/68, (CEE) n. 987/68, (CEE) n. 508/71, (CEE) n. 1723/81, (CEE) n. 2990/82, (CEE) n. 1842/83 e (CEE) n. 777/87 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 804/68 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 46

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 41:

- le misure necessarie per agevolare la transizione dalla prevista dal regolamento (CEE) n. 804/68 a quella definita dal presente regolamento,
- le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 47

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000, salvo per quanto concerne l'articolo 19, paragrafo 1 che si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per il Consiglio

. . .

ALLEGATO I

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Importi globali di cui all'articolo 16 (in milioni di ecu)

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 e successivi |
|-------------|------|-------|-------|----------------------|
| Belgio | 6,4 | 12,8 | 19,3 | 25,7 |
| Danimarca | 8,7 | 17,3 | 25,9 | 34,5 |
| Germania | 54,2 | 108,0 | 162,2 | 216,0 |
| Grecia | 1,2 | 2,4 | 3,7 | 4,9 |
| Spagna | 10,8 | 21,6 | 32,4 | 43,1 |
| Francia | 47,2 | 93,9 | 141,1 | 187,9 |
| Irlanda | 10,2 | 20,3 | 30,5 | 40,7 |
| Italia | 19,3 | 38,5 | 57,8 | 77,0 |
| Lussemburgo | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,1 |
| Paesi Bassi | 21,6 | 42,9 | 64,5 | 85,8 |
| Austria | 5,4 | 10,7 | 16,0 | 21,3 |
| Portogallo | 3,6 | 7,3 | 10,9 | 14,5 |
| Finlandia | 4,7 | 9,3 | 13,9 | 18,6 |
| Svezia | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 25,6 |
| Regno Unito | 28,4 | 56,5 | 84,9 | 113,1 |

ALLEGATO II

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| da 0403 10 51 a 99 e da 0403 90 71 a 99 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
| ex 0405 | Burro ed altre materie grasse proveniente dal latte; paste da spalmare lattiere: |
| 0405 20 | – Paste da spalmare lattiere: |
| 0405 20 10 | – – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
| 0405 20 30 | – – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
| ex 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni del codice NC 1516: |
| 1517 10 | – Margarina, esclusa la margarina liquida: |
| 1517 10 10 | – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
| 1517 90 | – altre: |
| 1517 90 10 | – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
| ex 1702 | Lattosio e sciroppo di lattosio: |
| 1702 11 00 | – – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca |
| ex 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
| ex 1704 90 | – altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |
| ex 1806 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio del codice NC 1806 10 |
| ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
| 1901 10 00 | – Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
| 1901 20 00 | – Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria del codice NC 1905 |
| 1901 90 | – altri: |
| | – – altri: |
| 1901 90 91 | – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti dei codici NC da 0401 a 0404 |
| 1901 90 99 | – – – altri |

| Codice NC | Designazione delle merci |
|------------|--|
| ex 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: – Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
| 1902 19 | – – altre |
| 1902 20 | – Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): – – altri: |
| 1902 20 91 | – – – cotte |
| 1902 20 99 | – – – altre |
| 1902 30 | – altre paste alimentari |
| 1902 40 | – Cuscus: |
| 1902 40 90 | – – altre |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per i medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
| 1905 10 00 | – Pane croccante detto «Knäckebröt» |
| 1905 20 | – Pane con spezie (panpepato) |
| 1905 30 | – Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini |
| 1905 40 | – Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |
| 1905 90 | – altri: |
| | – – altri: |
| 1905 90 40 | – – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 % |
| 1905 90 45 | – – – Biscotti |
| 1905 90 55 | – – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
| 1905 90 60 | – – – – con aggiunta di dolcificanti |
| 1905 90 90 | – – – – altri |
| ex 2004 | Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
| 2004 10 | – Patate: |
| | – – altre: |
| 2004 10 91 | – – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
| ex 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
| 2005 20 | – Patate: |
| 2005 20 10 | – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
| ex 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate é comprese altrove: |
| | – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
| 2008 11 | – – Arachidi: |

| Codice NC | Designazione delle merci |
|------------|---|
| 2008 11 10 | - - - Burro di arachidi |
| 2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao |
| ex 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, eccetto le preparazioni alcoliche composte del codice NC 2106 90 20 e gli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati dei codici NC 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59 |
| ex 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009: |
| 2202 90 | - altre: |
| | - - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti dei codici NC da 0401 a 0404: |
| 2202 90 91 | - - - inferiore a 0,2 % |
| 2202 90 95 | - - - uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
| 2202 90 99 | - - - uguale o superiore a 2 % |
| ex 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
| 2208 70 | - Liquori |
| ex 2208 90 | - altri: |
| | - - altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: |
| | - - - inferiore o uguale a 2 litri: |
| | - - - - altra: |
| 2208 90 69 | - - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione |
| | - - - superiore a 2 litri: |
| 2208 90 78 | - - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione |
| ex 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
| 3302 10 | - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: |
| | - - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |
| 3302 10 29 | - - - - - altri |
| 3501 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
| ex 3502 | Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: |
| 3502 20 | - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: |
| | - - altra: |
| 3502 20 91 | - - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |
| 3502 20 99 | - - - altra |

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Regolamento (CEE) n. 804/68 | Presente regolamento |
|---------------------------------------|--|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3, paragrafi 1 e 2 | Articolo 3, paragrafo 1 |
| Articolo 3, paragrafo 3 | — |
| Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 4 | — |
| Articolo 5 | Articolo 4, paragrafo 1 |
| Articolo 5 bis | — |
| Articolo 5 quater | Articolo 5 |
| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 3 |
| Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 6, paragrafo 4 |
| Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 6, paragrafo 5 |
| Articolo 6, paragrafo 6 | Articolo 10 |
| Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1 |
| Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 3 |
| Articolo 7, paragrafo 3, primo comma | Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |
| Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma | Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma |
| Articolo 7, paragrafo 4 | Articolo 7, paragrafo 5 |
| Articolo 7, paragrafo 5 | Articolo 10 |
| Articolo 7 bis | — |
| Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 8, paragrafo 4 | Articolo 10 |
| Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 10 |
| Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 11, paragrafo 1 |
| Articolo 10, paragrafo 2 | — |
| Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 11, paragrafo 3 |
| Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 12, paragrafo 1 |
| Articolo 11, paragrafo 2 | — |
| Articolo 11, paragrafo 3 | Articolo 12, paragrafo 3 |
| Articolo 12, paragrafo 3 | Articolo 13, paragrafo 2 |
| Articolo 13 | Articolo 25 |
| Articolo 14 | Articolo 26 |
| Articolo 15 | Articolo 27 |
| Articolo 16 | Articolo 28 |
| Articolo 16 bis | Articolo 29 |

| Regolamento (CEE) n. 804/68 | Presente regolamento |
|------------------------------|------------------------------|
| Articolo 17 | Articolo 30 |
| Articolo 18 | Articolo 31 |
| Articolo 19 | Articolo 32 |
| Articolo 20 | Articolo 33 |
| Articolo 21 | Articolo 34 |
| Articolo 22 | — |
| Articolo 22 bis | Articolo 35 |
| Articolo 23 | Articolo 36 |
| Articolo 24 | Articolo 37 |
| Articolo 24 bis | Articolo 38 |
| Articolo 25 | — |
| Articolo 26, paragrafi 1 e 2 | Articolo 14, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 26, paragrafo 4 | Articolo 14 paragrafo 5 |
| Articolo 26, paragrafo 5 | — |
| Articolo 28 | Articolo 39 |
| Articolo 29, paragrafo 1 | Articolo 40 |
| Articolo 29, paragrafo 2 | — |
| Articolo 30 | Articolo 41 |
| Articolo 31 | Articolo 42 |
| Articolo 32 | — |
| Articolo 33 | Articolo 43 |
| Articolo 34 | Articolo 44 |
| Articolo 35 | — |
| Articolo 36 | — |
| Articolo 37, paragrafo 1 | Articolo 47 |
| Allegato | Allegato II |

98/0111 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(98/C 170/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, il regime del prelievo supplementare, che è stato inizialmente introdotto in tale settore a decorrere dal 2 aprile 1984, è stato prorogato per altri sette periodi di dodici mesi; che l'obiettivo del regime in parola era di ridurre lo squilibrio fra offerta e domanda sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali; che il regime resta necessario per il futuro per conseguire un migliore equilibrio di mercato; che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri sei periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2000;

considerando che il livello di sostegno dei prezzi nel settore lattiero-caseario sarà gradualmente ridotto, in totale del 15 %, nel corso di quattro campagne a decorrere dal 1° luglio 2000; che gli effetti della presente misura sul consumo interno e sull'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari giustifica un incremento del 2 % del quantitativo di riferimento globale nella Comunità in quattro fasi successive alle corrispondenti riduzioni dei prezzi;

considerando che è opportuno stabilire che il quantitativo di riferimento individuale è il quantitativo disponibile, indipendentemente dai quantitativi che hanno potuto formare oggetto di una cessione temporanea, al 31 marzo 2000, data di scadenza dei sette periodi di applicazione del regime del prelievo in seguito alla proroga decisa nel 1992;

considerando che i quantitativi di riferimento supplementari andrebbero ripartiti in modo tale da migliorare la situazione di talune categorie di produttori agricoli che

hanno bisogno di un sostegno particolare; che è pertanto opportuno imporre agli Stati membri di assegnare detti quantitativi in via prioritaria ai giovani produttori agricoli che intendono iniziare o potenziare la produzione di latte e ai produttori delle zone di montagna; che occorre cautelarsi per evitare che i suddetti criteri di assegnazione vengano elusi; che nel caso dei produttori delle zone di montagna, le misure in parola dovrebbero essere concepite in modo da annullare gli effetti di un trasferimento dei quantitativi di riferimento supplementari dalle zone di montagna durante i primi due periodi di dodici mesi successivi alla loro assegnazione;

considerando che l'esperienza acquisita con il regime del prelievo supplementare ha mostrato che la cessione dei quantitativi di riferimento tramite negozi giuridici quali l'affitto, che non comportano necessariamente un'assegnazione definitiva dei quantitativi di riferimento considerati al cessionario, può costituire un fattore di costo addizionale per la produzione lattiera e ostacolare il miglioramento delle strutture di produzione; che, nell'intento di rafforzare il carattere dei quantitativi di riferimento quale mezzo per regolamentare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno prevedere che, nel caso di cessioni non permanenti, una certa quota del quantitativo di riferimento di cui trattasi deve essere versata nella riserva nazionale per essere ridistribuita ai produttori attivi; che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare talune categorie specifiche di produttori o determinati casi dall'applicazione della misura suddetta sulla scorta della valutazione degli interessi in causa e degli obiettivi perseguiti; che le percentuali applicate dovrebbero essere fissate dagli Stati membri tenuto conto della loro situazione specifica; che, inoltre, se i quantitativi di riferimento venissero assegnati a produttori che durante un determinato periodo di riferimento non producevano attivamente latte o prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di stabilire che i quantitativi di riferimento di cui trattasi devono essere versati nella riserva nazionale, a meno che essi non siano ceduti, a titolo permanente e entro un termine stabilito, ad un produttore attivo; che, tuttavia, coloro che riprendono la produzione di latte entro un certo periodo di tempo devono avere la possibilità di chiedere nuovamente l'assegnazione di quantitativi di riferimento;

considerando che tutta una serie di disposizioni di regolamento (CEE) n. 3950/92 sono ormai obsolete e andrebbero quindi soppresse,

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 614/97 della Commissione dell'8.4.1997 (GU L 94 del 9.4.1997, pag. 4).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

3) L'articolo 3, paragrafo 3 è soppresso.

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:

1) Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«A decorrere dal 1° aprile 2000 è istituito, per altri sei periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che, superano un quantitativo da determinare.»

2) L'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2) I quantitativi globali di cui agli allegati I e II che includono i quantitativi di riferimento supplementari di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sono fissati fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e di condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.

Per compensare i produttori "SLOM" austriaci, il quantitativo globale per la quota delle consegne dell'Austria può essere incrementato fino a un massimo di 180 000 t, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria. Tale riserva non è cedibile e va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell'adesione.

Per compensare i produttori "SLOM" finlandesi, il quantitativo globale per la quota delle consegne della Finlandia può essere incrementato fino a un massimo di 200 000 t, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria. Tale riserva non è cedibile e va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell'adesione.

L'incremento dei quantitativi globali e le condizioni per la concessione dei quantitativi di riferimento individuali di cui ai precedenti due paragrafi sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.»

«Articolo 4

1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 2000. Se del caso, esso deve essere:

- incrementato conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e
- adattato, per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispondente di cui all'articolo 3, tenuto conto delle eventuali riduzioni operate per alimentare la riserva nazionale conformemente al disposto dell'articolo 5.

2. Il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta debitamente motivata del produttore, per tener conto dei cambiamenti che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette. L'aumento o la fissazione di siffatto quantitativo di riferimento sono subordinati alla riduzione o alla soppressione corrispondente dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore. Questi adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un incremento dei quantitativi globali delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3.

In caso di modifiche definitive dei quantitativi di riferimento individuali, i quantitativi di cui all'articolo 3 sono adattati di conseguenza secondo la procedura di cui all'articolo 11.

3. Gli Stati membri:

- a) assegnano i quantitativi di riferimento supplementari di cui alla colonna c) delle tabelle dell'allegato II in via prioritaria ai giovani produttori che intendono avviare o potenziare la produzione di latte;
- b) prendono le misure necessarie per garantire che l'assegnazione di tali quantitativi di riferimento supplementari consegua gli obiettivi prefissi e segnatamente adottano le disposizioni necessarie per i casi in cui i quantitativi di riferimento assegnati non sono stati utilizzati conformemente all'obiettivo.

4. Gli Stati membri assegnano i quantitativi di riferimento supplementari di cui alla colonna d) delle tabelle dell'allegato II ai produttori la cui azienda è situata completamente in zone di montagna ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. . . . / . . (sviluppo rurale).

Per due periodi di dodici mesi successivi all'assegnazione di cui al primo comma:

- a) gli Stati membri non autorizzano i produttori a cui sono stati assegnati quantitativi di cui al

primo comma ad effettuare cessioni temporanee come definite all'articolo 6, paragrafo 1, a favore di produttori diversi da quelli di cui al primo comma;

- b) se tutta o parte dell'azienda del produttore a cui sono stati assegnati quantitativi di cui al primo comma viene venduta o affittata a produttori diversi da quelli di cui al primo comma, il quantitativo di riferimento supplementare è riversato nella riserva nazionale proporzionalmente alla superficie venduta o affittata;
- c) se i produttori a cui sono stati assegnati quantitativi di cui al primo comma cedono, in base a un'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 8, lettere d) o e), quantitativi di riferimento a produttori diversi da quelli di cui al primo comma, una parte del quantitativo di riferimento supplementare assegnato, che deve essere pari al quantitativo oggetto della cessione, sarà versato nella riserva nazionale;
- d) se i produttori a cui sono stati assegnati quantitativi di cui al primo comma partecipano a misure relative all'abbandono definitivo di quantitativi di riferimento, il quantitativo di riferimento supplementare assegnato sarà riversato nella riserva nazionale e sarà corrisposta una compensazione per il quantitativo trasferito, previa deduzione del suddetto quantitativo supplementare.

I quantitativi di riferimento supplementari trasferiti alla riserva nazionale in base ai disposti di cui alle lettere b), c) e d) possono essere riassegnati ad altri produttori di cui al primo comma.

5. Gli Stati membri assegnano i quantitativi di riferimento supplementari di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dalla normativa comunitaria in campo ambientale.»

- 5) La seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, è soppressa.
- 6) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente testo:

«Tuttavia, in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le misure necessarie per tutelare gli interessi legittimi delle parti e in particolare affinché il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera.»

- 7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono applicare una o più delle seguenti

misure secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

- a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati,
 - b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi e dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dall'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto,
 - c) prevedere, nel caso di trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, l'assegnazione al produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo di riferimento disponibile per l'azienda interessata,
 - d) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti di quantitativi di riferimento tra produttori di talune categorie senza corrispondente trasferimento di terre,
 - e) autorizzare, dietro richiesta del produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione, il trasferimento di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.»
- 8) Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente testo:

«Articolo 8bis

1. Qualora i quantitativi di riferimento siano ceduti con o senza corrispondente trasferimento di terre ovvero mediante affitti rurali o altri mezzi che abbiano analoghi effetti giuridici, una parte dei quantitativi di riferimento ceduti, che sarà stabilita dallo Stato membro in base a criteri obiettivi, sarà versata nella riserva nazionale per essere ridistribuita fra i produttori.

Il primo comma non si applica nei casi in cui, a motivo della scadenza di affitti rurali o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento che sono stati ceduti con o senza corrispondente trasferimento di terre vengono ritrasferiti.

Gli Stati membri possono stabilire, in base a criteri obiettivi, di non applicare il primo comma a talune categorie specifiche di produttori o in determinati casi se, tenuto conto degli interessi in gioco, la mancata applicazione non mette a repentaglio il conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma.

2. Qualora, in caso di scadenza di affitti rurali o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento che sono stati ceduti con o senza corrispondente trasferimento di terre sono ritrasferiti a un produttore che, durante il periodo di dodici mesi che precede quello durante il quale ha avuto luogo la cessione come pure durante il periodo di dodici mesi in corso fino alla cessione, non ha commercializzato latte o prodotti lattiero caseari, gli Stati membri possono stabilire che i quantitativi di riferimento di cui trattasi sono riversati nella riserva nazionale per essere ridistribuiti ai produttori conformemente a modalità che saranno da essi fissate, a meno che il produttore interessato ceda definitivamente detti quantitativi di riferimento ad un altro produttore con o senza corrispondente trasferimento di terre.

Se, in caso di applicazione del disposto del primo comma, il produttore interessato riprende la produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari entro un periodo di tempo che sarà stabilito dallo Stato membro, gli sarà assegnato, non oltre il 1° aprile successivo alla data della domanda, un quantitativo di riferimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. I quantitativi di riferimento riassegnati a

norma del presente comma non devono essere ceduti con o senza corrispondente trasferimento di terre, mediante affitti rurali o altri mezzi che abbiano analoghi effetti giuridici nei due periodi consecutivi di dodici mesi successivi alla riassegnazione.

3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, non si applicano alle cessioni temporanee di cui all'articolo 6.»

9) Gli allegati definiti nell'allegato al presente regolamento sono aggiunti al regolamento (CE) n. 3950/92.

Articolo 2

Qualora risultassero necessarie misure transitorie per agevolare l'applicazione delle modifiche di cui all'articolo 1, siffatte misure saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

ALLEGATO

«ALLEGATO I

QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO GLOBALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1,
APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° APRILE 2000 AL 31 MARZO 2001

(in tonnellate)

| Stati membri | Consegne | Vendite dirette |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Quantitativi di riferimento globali | Quantitativi di riferimento globali |
| Belgio | 3 109 639 | 200 792 |
| Danimarca | 4 454 639 | 709 |
| Germania | 27 764 778 | 100 038 |
| Grecia | 629 817 | 696 |
| Spagna | 5 438 118 | 128 832 |
| Francia | 23 749 650 | 486 148 |
| Irlanda | 5 235 723 | 10 041 |
| Italia | 9 698 399 | 231 661 |
| Lussemburgo | 268 098 | 951 |
| Paesi Bassi | 10 988 039 | 86 653 |
| Austria | 2 382 377 | 367 000 |
| Portogallo | 1 835 461 | 37 000 |
| Finlandia | 2 384 327 | 10 000 |
| Svezia | 3 300 000 | 3 000 |
| Regno Unito | 14 338 375 | 251 672 |

ALLEGATO II

**QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO GLOBALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1,
INCLUSI I QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4,
PARAGRAFI 3 E 4**

a) applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002

(in tonnellate)

| Stati membri | Consegne | | | Vendite dirette |
|--------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | Quantitativi di riferimento globali | Quantitativi di riferimento supplementari "giovani produttori" ⁽¹⁾ | Quantitativi di riferimento supplementari per le zone di montagna ⁽¹⁾ | Quantitativi di riferimento globali |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| Belgio | 3 117 915 | 8 276 | | 200 792 |
| Danimarca | 4 465 777 | 11 138 | | 709 |
| Germania | 27 855 754 | 69 662 | 21 314 | 100 038 |
| Grecia | 634 435 | 1 576 | 3 042 | 696 |
| Spagna | 5 493 458 | 13 917 | 41 423 | 128 832 |
| Francia | 23 886 636 | 60 589 | 76 397 | 486 148 |
| Irlanda | 5 248 837 | 13 114 | | 10 041 |
| Italia | 9 770 989 | 24 825 | 47 765 | 231 661 |
| Lussemburgo | 268 771 | 673 | | 951 |
| Paesi Bassi | 11 015 726 | 27 687 | | 86 653 |
| Austria | 2 429 221 | 6 873 | 39 970 | 367 000 |
| Portogallo | 1 848 882 | 4 681 | 8 740 | 37 000 |
| Finlandia | 2 434 316 | 5 986 | 44 003 | 10 000 |
| Svezia | 3 319 336 | 8 258 | 11 078 | 3 000 |
| Regno Unito | 14 374 850 | 36 475 | | 251 672 |

⁽¹⁾ Inclusi nei quantitativi di riferimento globali per le consegne.

b) applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003

| Stati membri | Consegne | | | Vendite dirette |
|--------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | Quantitativi di riferimento globali | Quantitativi di riferimento supplementari "giovani produttori" ⁽¹⁾ | Quantitativi di riferimento supplementari per le zone di montagna ⁽¹⁾ | Quantitativi di riferimento globali |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| Belgio | 3 126 191 | 8 276 | | 200 792 |
| Danimarca | 4 476 915 | 11 138 | | 709 |
| Germania | 27 946 730 | 69 662 | 21 314 | 100 038 |
| Grecia | 639 053 | 1 576 | 3 042 | 696 |
| Spagna | 5 548 798 | 13 917 | 41 423 | 128 832 |
| Francia | 24 023 622 | 60 589 | 76 397 | 486 148 |
| Irlanda | 5 261 951 | 13 114 | | 10 041 |
| Italia | 9 843 579 | 24 825 | 47 765 | 231 661 |
| Lussemburgo | 269 444 | 673 | | 951 |
| Paesi Bassi | 11 043 413 | 27 687 | | 86 653 |
| Austria | 2 476 065 | 6 873 | 39 970 | 367 000 |
| Portogallo | 1 862 303 | 4 681 | 8 740 | 37 000 |
| Finlandia | 2 484 305 | 5 986 | 44 003 | 10 000 |
| Svezia | 3 338 672 | 8 258 | 11 078 | 3 000 |
| Regno Unito | 14 411 325 | 36 475 | | 251 672 |

⁽¹⁾ Inclusi nei quantitativi di riferimento globali per le consegne.

c) applicabili dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004

| Stati membri | Consegne | | | Vendite dirette |
|--------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | Quantitativi di riferimento globali | Quantitativi di riferimento supplementari "giovani produttori" ⁽¹⁾ | Quantitativi di riferimento supplementari per le zone di montagna ⁽¹⁾ | Quantitativi di riferimento globali |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| Belgio | 3 134 467 | 8 276 | | 200 792 |
| Danimarca | 4 488 053 | 11 138 | | 709 |
| Germania | 28 037 706 | 69 662 | 21 314 | 100 038 |
| Grecia | 643 671 | 1 576 | 3 042 | 696 |
| Spagna | 5 604 138 | 13 917 | 41 423 | 128 832 |
| Francia | 24 160 608 | 60 589 | 76 397 | 486 148 |
| Irlanda | 5 275 065 | 13 114 | | 10 041 |
| Italia | 9 916 169 | 24 825 | 47 765 | 231 661 |
| Lussemburgo | 270 117 | 673 | | 951 |
| Paesi Bassi | 11 071 100 | 27 687 | | 86 653 |
| Austria | 2 522 909 | 6 873 | 39 970 | 367 000 |
| Portogallo | 1 875 724 | 4 681 | 8 740 | 37 000 |
| Finlandia | 2 534 294 | 5 986 | 44 003 | 10 000 |
| Svezia | 3 358 008 | 8 258 | 11 078 | 3 000 |
| Regno Unito | 14 447 800 | 36 475 | | 251 672 |

⁽¹⁾ Inclusi nei quantitativi di riferimento globali per le consegne.

d) applicabili dal 1° aprile 2004

| Stati membri | Consegne | | | Vendite dirette |
|--------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | Quantitativi di riferimento globali | Quantitativi di riferimento supplementari "giovani produttori" ⁽¹⁾ | Quantitativi di riferimento supplementari per le zone di montagna ⁽¹⁾ | Quantitativi di riferimento globali |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| Belgio | 3 142 743 | 8 276 | | 200 792 |
| Danimarca | 4 499 191 | 11 138 | | 709 |
| Germania | 28 128 682 | 69 662 | 21 314 | 100 038 |
| Grecia | 648 289 | 1 576 | 3 042 | 696 |
| Spagna | 5 659 478 | 13 917 | 41 423 | 128 832 |
| Francia | 24 297 594 | 60 589 | 76 397 | 486 148 |
| Irlanda | 5 288 179 | 13 114 | | 10 041 |
| Italia | 9 988 759 | 24 825 | 47 765 | 231 661 |
| Lussemburgo | 270 790 | 673 | | 951 |
| Paesi Bassi | 11 098 787 | 27 687 | | 86 653 |
| Austria | 2 569 753 | 6 873 | 39 970 | 367 000 |
| Portogallo | 1 889 145 | 4 681 | 8 740 | 37 000 |
| Finlandia | 2 584 283 | 5 986 | 44 003 | 10 000 |
| Svezia | 3 377 344 | 8 258 | 11 078 | 3 000 |
| Regno Unito | 14 484 275 | 36 475 | | 251 672 |

⁽¹⁾ Inclusi nei quantitativi di riferimento globali per le consegne.»

98/0102 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

(98/C 170/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che una politica comune dello sviluppo rurale deve accompagnare e integrare altri strumenti della politica agricola comune e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di tale politica, enunciati nell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato;

considerando che, secondo l'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

considerando che, secondo l'articolo 130 B del trattato, l'attuazione delle politiche comunitarie tiene conto degli obiettivi della coesione economica e sociale stabiliti dagli articoli 130 A e 130 C e concorre alla loro realizzazione; che le misure destinate allo sviluppo rurale devono pertanto contribuire a tale politica nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) e nelle regioni con difficoltà strutturali (obiettivo 2), definite dal regolamento (CE) n. . . ./. . del Consiglio (regolamento generale dei Fondi strutturali);

considerando che fin dal 1972 sono state introdotte nella politica agricola comune misure intese a sostenere il miglioramento delle strutture agrarie; che da quasi due decenni si cerca di inserire la politica delle strutture agrarie nel più ampio contesto socioeconomico delle zone

rurali; che la riforma del 1992 ha dato particolare rilievo alla dimensione ambientale dell'agricoltura in quanto principale utilizzatrice della terra;

considerando che la politica rurale è attualmente condotta attraverso una serie di strumenti complessi privi di coerenza globale;

considerando che nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e preferenze del consumatore e il prossimo ampliamento della Comunità; che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale; che una politica dello sviluppo rurale dev'essere finalizzata a ricostituire e rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone;

considerando che tale evoluzione dev'essere incoraggiata e sostenuta mediante una riorganizzazione e un semplificazione degli attuali strumenti dello sviluppo rurale;

considerando che tale riorganizzazione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli strumenti già esistenti e basarsi pertanto su tali strumenti, che sono quelli utilizzati nell'ambito degli attuali obiettivi prioritari, volti a promuovere lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune, nonché ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento delle zone rurali (obiettivi 5a e 5b), come previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾ e dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione

⁽¹⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

«orientamento»⁽¹⁾, nonché da quelli introdotti quali misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune del 1992 dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽²⁾, dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura⁽³⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo⁽⁴⁾;

considerando che le linee generali della politica riformata dello sviluppo rurale devono applicarsi a tutte le zone rurali della Comunità;

considerando che le tre misure di accompagnamento introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 1992 (politica agroambientale, prepensionamento e imboscamento) devono essere completate dal regime di aiuto per le zone svantaggiate;

considerando che altre misure per lo sviluppo rurale devono essere inserite in programmi di sviluppo integrato per le regioni dell'obiettivo 1 e per quelle dell'obiettivo 2;

considerando che nelle zone rurali non contemplate dagli obiettivi 1 e 2 le misure per lo sviluppo rurale devono accompagnare e completare le politiche di mercato;

considerando che il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale dev'essere basato su un unico quadro giuridico che definisca le misure ammissibili al sostegno, i loro obiettivi e i criteri per l'ammissione;

considerando che, data la varietà delle zone rurali della Comunità, la politica di sviluppo rurale deve attenersi al principio della sussidiarietà; che essa deve pertanto essere il più decentrata possibile e imperniata sulla partecipazione e su un approccio dal basso verso l'alto; che i criteri per poter beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale

non devono quindi oltrepassare la misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale;

considerando che, per garantire la coerenza con altri strumenti della politica agricola comune e con altre politiche comunitarie, occorre comunque definire a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno; che, in particolare, è opportuno evitare che le misure per lo sviluppo rurale provochino distorsioni ingiustificate della concorrenza;

considerando che, al fine di assicurare la flessibilità e di semplificare la normativa, il Consiglio conferirà alla Commissione tutte le necessarie competenze di attuazione, conformemente all'articolo 155 del trattato;

considerando che nella Comunità la struttura del settore agricolo è caratterizzata da un vasto numero di aziende alle quali mancano le condizioni strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori e alle loro famiglie;

considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento della loro redditività;

considerando che è opportuno semplificare le condizioni comunitarie per beneficiare di aiuti agli investimenti, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole⁽⁵⁾;

considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione;

considerando che occorre intensificare le iniziative di formazione e informazione degli agricoltori riguardo ai metodi di produzione agricola compatibili con l'ambiente;

considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare l'efficienza economica delle aziende, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/92;

considerando che il sostegno alle zone svantaggiate deve contribuire ad un uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola e al rispetto dei requisiti in materia ambientale;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2085/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 44).

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2272/95 della Commissione (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35). Regolamento rettificato dal regolamento (CE) n. 1962/96 della Commissione (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 37).

⁽⁴⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/96 della Commissione (GU L 30 dell'8.2.1996, pag. 33).

⁽⁵⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

considerando che il regime di sostegno alle zone svantaggiate deve costituire uno strumento fondamentale per mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola a bassi consumi intermedi;

considerando che è opportuno classificare le zone svantaggiate in base a criteri comuni; che i criteri attuali devono essere modificati per consentire la classificazione di nuove zone e in particolare di quelle che soffrono di particolari svantaggi ambientali;

considerando che non è necessario procedere a livello comunitario ad un'ulteriore classificazione delle zone svantaggiate;

considerando che occorre stabilire condizioni relative alla possibilità di beneficiare di indennità compensative, allo scopo di garantire l'efficacia di tale regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

considerando che nei prossimi anni gli strumenti agroambientali devono assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi nel settore ambientale;

considerando che è opportuno proseguire il sostegno agroambientale attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 per misure ambientali mirate, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2078/92;

considerando che il regime di aiuti agroambientali deve continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell'interesse dell'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;

considerando che occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sostenendo gli investimenti in tali settori;

considerando che tale sostegno può basarsi in larga misura sulle condizioni attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾;

considerando che è necessario garantire la redditività di tali investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;

considerando che il settore forestale costituisce parte integrante dello sviluppo rurale e che pertanto il regime di sostegno allo sviluppo rurale deve comprendere misure forestali;

considerando che le misure forestali devono essere conformi agli impegni presi a livello internazionale dalla Comunità e dagli Stati membri e devono basarsi sui piani forestali degli Stati membri; che tali misure devono tener conto anche dei problemi specifici relativi al cambiamento climatico;

considerando che le misure forestali devono essere proseguite sulla linea dei regimi esistenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1610/89, del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità⁽²⁾, e dal regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura⁽³⁾;

considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per l'utilizzazione del suolo e per la difesa dell'ambiente, sia come contributo al potenziamento delle risorse silvicole; che occorre pertanto mantenere il sostegno all'imboschimento attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2080/92, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2080/92;

considerando che occorre accordare indennità compensative per il mantenimento di una silvicoltura sostenibile in zone che soffrono di gravi svantaggi naturali;

considerando che occorre sostenere altre misure legate alle attività di coltivazione e alla loro riconversione; che l'elenco di tali misure dev'essere stabilito in base all'esperienza acquisita e tenendo conto dell'esigenza che lo sviluppo rurale si basi in parte su attività e servizi extra agricoli, in modo da invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna; che occorre sostenere misure volte ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne;

considerando che le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno comunitario devono essere conformi alla normativa comunitaria e coerenti con le altre politiche

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 91 del 6.4.1990, pag. 7.

comunitarie e con gli altri strumenti della politica agricola comune;

considerando che devono essere escluse dal sostegno comunitario alcune misure che possono beneficiare di altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelle che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell'ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico a gruppo di produttori nel quadro dello sviluppo rurale; che pertanto il regime di aiuti previsto dal regolamento (CEE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽¹⁾, non dev'essere proseguito;

considerando che il finanziamento del contributo comunitario alle misure di accompagnamento e ad altre misure di sviluppo rurale nelle zone non comprese nell'obiettivo 1 dev'essere fornito dalla sezione «garanzia» del FEAOG; che le norme finanziarie fondamentali stabilite dal regolamento (CE) n. . . ./. . (regolamento generale dei Fondi strutturali) sono state modificate a tal fine;

considerando che il finanziamento del contributo comunitario alle misure di sviluppo rurale nelle zone comprese nell'obiettivo 1 deve continuare ad essere fornito dalla sezione «orientamento» del FEAOG, fatta eccezione per le tre attuali misure di accompagnamento e per il sostegno alle zone svantaggiate;

considerando che, per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale contemplate dalla programmazione degli obiettivi 1 e 2, si applica il regolamento (CE) n. . . ./. . (regolamento generale dei Fondi strutturali), in particolare relativamente alla programmazione integrata di tali misure; che le norme in materia di finanziamento devono tuttavia tener conto del finanziamento erogato dalla sezione «garanzia» per le suddette misure nelle regioni dell'obiettivo 2;

considerando che le misure di sviluppo rurale non contemplate dalla programmazione dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2 devono essere oggetto della programmazione relativa allo sviluppo rurale, secondo norme specifiche; che i tassi di assistenza per tali misure devono essere differenziati in base ai principi generali previsti dall'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) . . ./. . (regolamento generale dei Fondi strutturali), tenendo sufficientemente conto delle esigenze di coesione economica e sociale, e che pertanto i tassi di assistenza relativi rispettivamente alle zone contemplate dall'obiettivo 1 e dall'obiettivo 2 e alle altre zone devono essere, in linea di massima, differenziati; che i tassi stabiliti dal presente regolamento costituiscono i massimali dell'assistenza comunitaria;

considerando che, in aggiunta ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione deve poter predisporre di propria iniziativa studi sullo sviluppo rurale, a prescindere dall'iniziativa per lo sviluppo rurale di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. . . ./. . (regolamento generale dei Fondi strutturali);

considerando che occorre stabilire norme adeguate per il controllo e la valutazione del sostegno allo sviluppo rurale, utilizzando come riferimento indicatori ben definiti da concordare e fissare prima della realizzazione del programma;

considerando che le misure di sviluppo rurale devono poter beneficiare del sostegno degli Stati membri senza alcun cofinanziamento comunitario; che, dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorre stabilire norme specifiche relative agli aiuti di Stato;

considerando che dev'essere possibile adottare norme transitorie per agevolare la transizione dagli attuali regimi di sostegno al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Campo di applicazione e obiettivi

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.
2. Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono in tal modo al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 39 del trattato.
3. Le misure di sviluppo rurale
 - sono inserite nelle misure volte a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) e
 - accompagnano le misure di sostegno alla riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo 2)

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

nelle regioni interessate, tenendo conto dei fini specifici del sostegno comunitario nell'ambito di tali obiettivi, quali previsti dagli articoli 130 A e 130 C del trattato e dal regolamento (CE) n. . . ./. . . (regolamento generale dei Fondi strutturali), e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, può riguardare:

- il miglioramento delle strutture delle aziende agricole e delle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
- la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l'introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti,
- uno sviluppo forestale sostenibile,
- la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative,
- il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali,
- lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, allo scopo di garantire un migliore sfruttamento del potenziale endogeno,
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita,
- il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi nelle zone svantaggiate,
- la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali,
- l'abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne.

Articolo 3

È concesso un sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale definite al titolo II alle condizioni ivi previste.

TITOLO II

Misure di sviluppo rurale

CAPITOLO I

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 4

Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.

Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- ridurre i costi di produzione,
- migliorare e riconvertire la produzione,
- migliorare la qualità,
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali,
- promuovere la diversificazione delle attività agricole.

Articolo 5

Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole

- che dimostrino efficienza economica,
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
- il cui imprenditore possieda una sufficiente capacità professionale.

Articolo 6

Non vengono sostenuti investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

Articolo 7

Gli Stati membri fissano gli importi massimi degli aiuti agli investimenti.

CAPITOLO II

INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 8

1. Gli aiuti per il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
- l'agricoltore possiede una sufficiente capacità professionale,
- l'agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola,
- l'azienda
 - i) dimostra efficienza economica e
 - ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

- un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato,
- un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

CAPITOLO III

FORMAZIONE

Articolo 9

Il sostegno alla formazione professionale contribuisce al miglioramento delle capacità professionali degli agricoltori e di altre persone coinvolte in attività agricole e nella loro riconversione.

La formazione è finalizzata in particolare a preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali,

nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente efficiente.

CAPITOLO IV

PREPENSIONAMENTO

Articolo 10

1. Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:

- procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola,
- far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende rimaste in esercizio,
- riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, quando non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza economica.

2. Il sostegno al prepensionamento può comprendere misure destinate a procurare un reddito ai salariati agricoli.

Articolo 11

1. Il cedente

- cessa definitivamente ogni attività agricola; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare,
- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, al momento della cessazione,
- ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

2. Il rilevatario agricolo

- subentra al cedente come capo azienda o rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili; l'efficienza economica dell'azienda del rilevatario dev'essere aumentata entro un periodo e a condizioni da definire, segnatamente in termini di capacità professionale del rilevatario, di superficie, di volume di lavoro o di reddito, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione,
- possiede una sufficiente capacità professionale,
- s'impegna ad esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno cinque anni, rispettando requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

3. Il lavoratore

- cessa definitivamente ogni attività agricola,
- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento,
- ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale coadiuvante familiare o salariato agricolo,
- ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso,
- è iscritto a un regime di previdenza sociale.

4. Rilevatorio non agricolo può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, alla silvicoltura o alla creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.

5. Le condizioni stabilite dal presente articolo si applicano per tutto il periodo durante il quale il cedente fruito di un aiuto al prepensionamento.

Articolo 12

1. Gli aiuti al prepensionamento concessi ai cedenti non possono superare i massimali annui che figurano nell'allegato.

2. La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore a dieci anni, non deve eccedere la normale età di pensionamento del cedente o del lavoratore e comunque non deve oltrepassare il settantesimo compleanno del cedente o del lavoratore. Qualora lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale.

CAPITOLO V

ZONE SVANTAGGIATE

Articolo 13

L'aiuto alle zone svantaggiate contribuisce a conseguire i seguenti obiettivi:

- garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il mantenimento di una comunità rurale vitale,

- conservare lo spazio naturale,
- mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili,
- rispettare i requisiti in materia di ambiente.

Articolo 14

1. Gli agricoltori delle zone svantaggiate possono ricevere indennità compensative.

2. Le indennità compensative sono accordate per ettaro di terreno ad agricoltori

- che coltivano una superficie minima di terreno da definire,
- che si impegnano a proseguire un'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa,
- che utilizzano pratiche rispondenti alle esigenze di tutela dell'ambiente e di conservazione dello spazio naturale, in particolare applicano sistemi di produzione agricola sostenibili; tali pratiche devono essere definite per le varie zone.

3. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate in applicazione della direttiva 96/22/CE del Consiglio⁽¹⁾, o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, in applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio⁽²⁾, concernente le misure di controllo, in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati in applicazione della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio delle indennità compensative.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall'anno di accertamento dell'infrazione.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate in applicazione della direttiva 96/23/CE di cui al primo comma, si applicano le sanzioni previste al primo comma.

Articolo 15

1. Le indennità compensative sono fissate a un livello
 - sufficiente per contribuire efficacemente a compensare gli svantaggi esistenti e
 - tale da evitare compensazioni eccessive.

La compensazione può tener conto, se necessario, dei costi sostenuti dagli agricoltori e del mancato guadagno subito dagli stessi per effetto dei loro obblighi nell'ambito della normativa in materia di ambiente.

2. Le indennità compensative sono debitamente diversificate in funzione
 - della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione,
 - della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole,
 - degli specifici problemi ambientali da risolvere,
 - del tipo di produzione e della situazione economica dell'azienda nonché del reddito dell'agricoltore.
3. Le indennità compensative sono fissate a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato. Possono essere concesse indennità compensative superiori all'importo massimo purché l'importo medio di tutte le indennità compensative concesse nella regione di programmazione interessata non superi tale massimale.

Articolo 16

Le zone svantaggiate comprendono

- zone di montagna,
- altre zone svantaggiate e
- zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici.

Articolo 17

1. Sono considerate zone di montagna quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
 - in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
 - quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a una combinazione dei due fattori, purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente.
2. Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.

Articolo 18

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, per le quali devono ricorrere simultaneamente le seguenti caratteristiche:

- esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,
- a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Articolo 19

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, in particolare problemi ambientali, e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola, se del caso a talune condizioni particolari, è necessario per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

La superficie dell'insieme di tali zone non può superare, in uno Stato membro, il 10 % della sua superficie.

CAPITOLO VI

MISURE AGROAMBIENTALI

Articolo 20

Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale.

Tale sostegno è inteso a promuovere:

- forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,
- l'estensivazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e la gestione di sistemi di pascolo a scarsa intensità,
- la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,
- la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,
- il ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola.

Articolo 21

1. Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cinque anni. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di tali impegni sull'ambiente.

2. Gli impegni agroambientali oltrepassano l'applicazione delle normali regole di comportamento in agricoltura.

Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative.

Articolo 22

1. Il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:

- il mancato guadagno,
- i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno e
- la necessità di fornire un incentivo.

Nel calcolo dell'importo annuo del sostegno si può tener conto anche del costo degli investimenti non remunerativi necessari all'adempimento degli impegni.

2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato. Tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.

CAPITOLO VII

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 23

1. Il sostegno agli investimenti favorisce il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo in tal modo ad aumentare la competitività e il valore aggiunto di tali prodotti.

2. Tale sostegno è finalizzato ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- orientare la produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola,
- migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di trasformazione,
- migliorare la presentazione e il confezionamento dei prodotti o contribuire ad un migliore impiego o ad una eliminazione dei sottoprodotti,
- applicare nuove tecnologie,
- favorire investimenti innovativi,
- migliorare e controllare la qualità e le condizioni sanitarie,
- proteggere l'ambiente.

Articolo 24

1. Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese

- che dimostrino efficienza economica e
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.

2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

3. Dev'essere offerta una sufficiente garanzia che esistano sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.

Articolo 25

1. Gli investimenti si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato, esclusi i prodotti della pesca.

2. Gli investimenti devono essere conformi a criteri di scelta che stabiliscano le priorità ed indichino quali investimenti non siano ammissibili al sostegno.

Articolo 26

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti

- a livello di commercio al dettaglio,
- per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

CAPITOLO VIII

SILVICOLTURA

Articolo 27

1. Il sostegno al settore forestale contribuisce allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali di tale settore nelle zone rurali.

2. Tale sostegno è finalizzato, in particolare, ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- una gestione e uno sviluppo forestale sostenibili,
- la conservazione delle risorse della silvicoltura,
- l'estensione delle superfici boschive.

3. Tale sostegno contribuisce al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri a livello internazionale. Esso si basa sui piani forestali nazionali adottati dal gruppo intergovernativo sulle foreste. Per quanto riguarda le superfici boschive classificate come ad alto o medio rischio di incendio, devono essere predisposti piani di protezione contro gli incendi conformemente al regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio,

del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi⁽¹⁾.

Articolo 28

1. Gli aiuti al settore forestale riguardano una o più delle seguenti misure:

- l'impianto e la ricostituzione di superfici non agricole, a condizione che le specie impiantate siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente,
- investimenti in aziende forestali di proprietà di privati, delle loro associazioni o di comuni e destinati ad accrescere in misura significativa il valore economico o ecologico di tali aziende,
- investimenti diretti a migliorare e razionalizzare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti l'uso industriale,
- la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione del legname e dei prodotti della silvicoltura,
- la costituzione di associazioni di imprenditori forestali, create al fine di aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle aziende,
- la ricostituzione del potenziale silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione.

2. Le norme indicate ai capitoli I, III e VII si applicano analogamente alle misure forestali.

Articolo 29

1. Viene accordato un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole.

Tale sostegno può comprendere, oltre ai costi d'impianto,

- un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione;
- un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato a imprenditori agricoli o a gruppi di imprenditori agricoli che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona di diritto privato;

⁽¹⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 308/97 (GU L 51 del 21.2.1997, pag. 11).

2. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non viene accordato

- ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento,
- per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso purché dette specie siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente.

3. Gli importi massimi del premio annuale volto a compensare le perdite di reddito che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato.

Articolo 30

1. Allo scopo di

- mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste o ricostituire le foreste danneggiate in zone con gravi svantaggi naturali, laddove la funzione protettiva ed ecologica di tali foreste sia di interesse generale e qualora tale funzione non possa essere garantita unicamente dai redditi derivanti dalla silvicoltura, oppure
- mantenere fasce tagliafuoco mediante pratiche agricole,

viene accordato un sostegno sotto forma di pagamento compensativo ad individui o le loro associazioni, volto a tutelare il pubblico interesse alla conservazione delle foreste, purché sia garantita una gestione sostenibile delle stesse.

2. I pagamenti compensativi sono fissati a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato. Possono essere concessi pagamenti compensativi superiori all'importo massimo purché l'importo medio di tutti i pagamenti compensativi concessi nella regione di programmazione interessata non superi tale massimale.

CAPITOLO IX

PROMOZIONE DELL'ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO DELLE ZONE RURALI

Articolo 31

Viene accordato un sostegno a misure, legate alle attività di coltivazione e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nel campo di applicazione di altre misure di cui al presente titolo.

Tali misure riguardano

- le opere di miglioramento fondiario o di ricomposizione fondiaria,

- l'avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
- la commercializzazione di prodotti di qualità,
- il miglioramento delle condizioni di vita,
- il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del patrimonio rurale,
- la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito,
- la gestione delle risorse idriche in agricoltura,
- lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali,
- l'incentivazione di attività turistiche e artigianali,
- la tutela dell'ambiente e la gestione delle zone rurali,
- la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione,
- l'ingegneria finanziaria.

CAPITOLO X

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 32

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 49 del regolamento (CE) n. . . ./. . (regolamento generale dei Fondi strutturali).

Tali modalità possono riguardare, in particolare,

- le condizioni per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (articoli 4-7),
- il periodo e le condizioni per il miglioramento dell'efficienza economica di un'azienda agricola e le condizioni per l'uso dei terreni resi disponibili in caso di prepensionamento (articolo 11, paragrafo 2),
- le condizioni per la concessione e il calcolo delle indennità compensative (articoli 14 e 15),
- le condizioni che disciplinano gli impegni agroambientali (articoli 21 e 22),
- i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 25, paragrafo 2),
- le condizioni relative alle misure forestali (articoli 27-30).

In base alla stessa procedura, la Commissione può derogare all'articolo 26, secondo trattino, nelle regioni ultraperiferiche, purché i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione in questione.

TITOLO III

Principi generali. Disposizioni amministrative e finanziarie

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Parte I

Sostegno da parte del FEAOG

Articolo 33

1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10-12), alle zone svantaggiate (articoli 13-19), alle misure agroambientali (articoli 20-22) e all'imboschimento (articolo 29) è finanziato dal FEAOG, sezione «garanzia», in tutta la Comunità.
2. Il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è finanziato dal FEAOG,
 - sezione «orientamento», nelle zone dell'obiettivo 1 e
 - sezione «garanzia», nelle zone non comprese nell'obiettivo 1.
3. Il sostegno alle misure di cui all'articolo 31, terzo, sesto e ottavo trattino, è finanziato dal FEAOG nelle zone contemplate dagli obiettivi 1 e 2, a condizione che tale finanziamento non sia effettuato dal FESR.

Articolo 34

1. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 33, paragrafo 2,
 - nelle zone dell'obiettivo 1, si applica il regolamento (CE) n. . . . / . . . (regolamento generale dei Fondi strutturali), integrato dalle norme specifiche del presente regolamento,
 - nelle zone dell'obiettivo 2, si applica il regolamento (CE) n. . . . / . . . (regolamento generale dei Fondi strutturali), integrato dalle norme specifiche del presente regolamento e salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione «garan-

zia», si applicano le norme specifiche previste dal regolamento (CE) n. . . . / . . . (regolamento finanziario per il settore agricolo), e le disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

Parte II

Compatibilità e coerenza

Articolo 35

1. Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria.
2. Tali misure devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di tali politiche.

In particolare, le misure che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari, purché esse non siano incompatibili con le condizioni specifiche previste dal presente regolamento.

3. Dev'essere inoltre garantita la coerenza con le misure attuate nell'ambito di altri strumenti della politica agricola comune. In particolare, dev'essere garantita la coerenza tra le misure di sostegno rurale, da un lato, e le misure realizzate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e quelle relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie, dall'altro, nonché la coerenza tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

A tal fine, non viene concesso alcun sostegno in virtù del presente regolamento per

- misure che possono beneficiare di regimi di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato,
- misure volte a sostenere progetti di ricerca, la promozione di prodotti agricoli o l'eradicazione di malattie animali.

4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 36

1. La stessa misura non può beneficiare di pagamenti contemporaneamente in virtù del presente regolamento e nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari.

2. È possibile combinare il sostegno a diverse misure in virtù del presente regolamento a condizione che tali misure siano coerenti e compatibili fra loro. Se del caso, il livello del sostegno viene adeguato.

Articolo 37

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale conformemente alle disposizioni di cui al presente capitolo.

2. Per tutte le misure di sviluppo rurale, i piani presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità e della coerenza tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale previste e un'indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza.

3. Ove necessario per garantire compatibilità e coerenza, le misure di sostegno sono riesaminate successivamente.

CAPITOLO II

PROGRAMMAZIONE

Articolo 38

1. Le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG rientrano nella programmazione per le regioni dell'obiettivo 1 conformemente al regolamento (CE) n./. (regolamento generale dei Fondi strutturali).

2. Le misure di sviluppo rurale diverse da quelle previste dall'articolo 33, paragrafo 1, rientrano nella programmazione per le regioni dell'obiettivo 2 conformemente al regolamento (CE) n./. (regolamento generale dei Fondi strutturali).

3. Le altre misure di sviluppo rurale sono soggette alla programmazione dello sviluppo rurale, conformemente agli articoli 39-42.

Articolo 39

1. I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più opportuno. Essi sono preparati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti all'adeguato livello territoriale.

2. Le misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una determinata zona sono comprese, ove possi-

bile, in un unico piano. Qualora sia necessario redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza.

Articolo 40

I piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 41

1. I piani di sviluppo rurale comprendono

- una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie impiegate e i principali risultati delle azioni intraprese nel precedente periodo di programmazione, in base ai risultati delle valutazioni disponibili,
- una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, i progetti di sviluppo rurale selezionati e la zona geografica interessata,
- una valutazione preventiva, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione,
- una tabella finanziaria generale indicativa, recante una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegate e corrispondenti a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale previsti dal piano,
- una descrizione delle misure prevista ai fini dell'attuazione dei piani, e in particolare dei regimi di aiuto, comprendente gli elementi necessari per valutare le norme relative alla concorrenza,
- se del caso, dati relativi ad eventuali studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste,
- l'indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili,
- provvedimenti che garantiscano una realizzazione efficace e corretta, compresi il controllo e la valutazione, con la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni, nonché di pubblicità adeguata,
- i risultati delle consultazioni e dei provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché le parti economiche e sociali ai livelli appropriati.

2. Nei loro piani, gli Stati membri
- predispongono misure agroambientali sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze,
 - garantiscono il necessario equilibrio tra le varie misure da sostenere.

Articolo 42

1. I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale conformemente alla procedura di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. . . . / . . (regolamento generale dei Fondi strutturali) entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi.

CAPITOLO III

MISURE COMPLEMENTARI ADOTTATE E INIZIATIVA DELLA COMUNITÀ

Articolo 43

1. In base all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. . . . / . . (regolamento generale dei Fondi strutturali), la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 51 di tale regolamento, ampliare il campo di applicazione dell'assistenza fornita dalla sezione «garanzia» del FEAOG oltre i limiti previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale.

2. La sezione «garanzia» del FEAOG può finanziare, su iniziativa della Commissione, studi legati alla programmazione dello sviluppo rurale.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 44

1. Il sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della sezione «garanzia» del FEAOG è soggetto a una programmazione e a una contabilità finanziaria su base annua. La programmazione finanziaria rientra nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale (articolo 38, paragrafo 3) e della programmazione relativa all'obiettivo 2.

2. La Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali su base annua secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni ed esigenze particolari e delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio.

3. Gli stanziamenti iniziali sono modificati in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi e dei fondi disponibili e, di norma, coerentemente con l'intensità degli aiuti a favore delle zone rurali contemplate dall'obiettivo 2.

Articolo 45

1. Le disposizioni finanziarie di cui agli articoli 30, 31 (tranne il quinto comma del paragrafo 1), 33, 37 e 38 del regolamento (CE) n. . . . / . . (regolamento generale dei Fondi strutturali) non si applicano al sostegno per le misure di sviluppo rurale relative all'obiettivo 2.

La Commissione adotta i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione efficace e coerente di tali misure, alle quali si applicano almeno i criteri stabiliti nelle disposizioni di cui al primo comma, compreso il principio di un'unica autorità responsabile della gestione.

2. Per le misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale (articolo 38, paragrafo 3), la Comunità partecipa al finanziamento conformemente ai principi di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. . . . / . . (regolamento generale dei Fondi strutturali). La partecipazione della Comunità ammonta al massimo al 50 % del costo totale ammissibile e, in linea di massima, almeno al 25 % della spesa pubblica ammissibile nelle zone non contemplate dagli obiettivi 1 e 2. In tali zone si applicano i tassi di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii) e lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. . . . / . . (regolamento generale dei Fondi strutturali).

Nell'ambito della programmazione per l'applicazione degli articoli 20, 21 e 22, del presente regolamento, è possibile fissare in via eccezionale un tasso di cofinanziamento superiore al massimo del 10 % alle aliquote massime previste al primo comma per misure specifiche di particolare valore dal punto di vista ambientale.

A tali pagamenti si applica il disposto dell'articolo 31, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. . . . / . . (regolamento generale dei Fondi strutturali).

3. L'assistenza finanziaria da parte della sezione «garanzia» del FEAOG può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.

CAPITOLO V

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 46

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'attuazione della programmazione dello sviluppo rurale (articolo 38, paragrafo 3).

2. Tale controllo è svolto mediante procedure stabilite congiuntamente.

Questo si basa su specifici indicatori fisici e finanziari convenuti e definiti in precedenza.

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'evoluzione dei progetti.

3. Se del caso, vengono istituiti comitati di controllo.

Articolo 47

La valutazione delle misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale (articolo 38, paragrafo 3) viene effettuata in base ai principi di cui agli articoli da 39 a 42 del regolamento (CE) n./. (regolamento generale dei Fondi strutturali).

CAPITOLO VI

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 48

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 49 del regolamento (CE) n./. (regolamento generale dei Fondi strutturali).

Tali modalità possono definire, in particolare, le informazioni relative

- alla presentazione di piani di sviluppo rurale (articoli 39-42),
- alla revisione dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale,
- alla programmazione finanziaria, in particolare al fine di garantire la disciplina di bilancio (articolo 44) e la partecipazione al finanziamento (articolo 45, paragrafo 2),
- al controllo e alla valutazione (articoli 46 e 47).

TITOLO IV

*Aiuti di Stato**Articolo 49*

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Tuttavia, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario in virtù dell'articolo 42 del trattato e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori nelle zone svantaggiate che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 13 a 19, o che superano gli importi fissati in conformità dell'articolo 15.

3. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori in compenso di impegni agroambientali che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, purché siano giustificati in conformità del paragrafo 1 di detto articolo.

Articolo 50

Conformemente all'articolo 42 del trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 38. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

TITOLO V

*Disposizioni transitorie e finali**Articolo 51*

1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello stabilito dal presente regolamento, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n./. (regolamento generale dei Fondi strutturali).

2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento azioni di sostegno comunitarie

già esistenti, approvate dalla Commissione per un periodo che termina dopo il 1° gennaio 2000 o senza limiti di tempo.

Articolo 52

1. Il testo dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. I regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni ivi previste.
 2. L'aiuto di cui all'articolo 8 può beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.
 3. Gli Stati membri versano ai produttori l'aiuto di cui all'articolo 12 tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno della campagna di commercializzazione per la quale è richiesto l'aiuto.
 4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 20.»
2. Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Gli Stati membri concedono alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiare la loro costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.
2. L'importo di tale aiuto
 - nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno ammonta rispettivamente al 5 %, al 5 %, al 4 %, al 3 % e al 2 % del valore della produzione commercializzata, coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori;
 - non può superare il costo effettivo della costituzione e del funzionamento amministrativo dell'organizzazione in questione;
 - viene versato in rate annuali, al massimo per sette anni a decorrere dalla data del riconoscimento.

Per ciascun anno il valore di tale produzione è calcolato sulla base

- della produzione media effettivamente commercializzata e
- dei prezzi medi alla produzione ottenuti.

3. Le organizzazioni di produttori derivanti da organizzazioni che soddisfano già in gran parte le condizioni di cui al presente regolamento possono beneficiare di aiuti in virtù del presente regolamento, purché siano nate da una fusione finalizzata a realizzare più efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 5. In tal caso, tuttavia, l'aiuto può essere accordato soltanto a copertura del costo di costituzione dell'organizzazione (spese sostenute per il lavoro preparatorio e per la redazione di memorandum e statuti).

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono portati a conoscenza della Commissione con una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario.»

3. Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, è modificato come segue:

- Il testo dell'articolo 15, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

«6. Per quanto concerne le regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore alla metà dei contributi finanziari dei produttori. Tale aiuto si aggiunge al fondo d'esercizio.

Per gli Stati membri in cui meno del 15 % della produzione di ortofrutticoli è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui la produzione di ortofrutticoli rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al precedente comma può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.»

- Il testo dell'articolo 52 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 52

1. Le spese connesse al pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo d'esercizio, delle misure specifiche di cui all'articolo 17 ed agli articoli 53, 54 e 55, nonché delle attività di controllo degli esperti degli Stati membri messi a disposizione della Commissione in base all'articolo 40, paragrafo 1, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. . . . / . . . (regolamento finanziario del settore agricolo).

⁽¹⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97 (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

⁽³⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 41).

2. Le spese connesse agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 6, secondo comma si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. . . ./. . . (regolamento finanziario del settore agricolo). Tali spese possono beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.

3. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del paragrafo 2 secondo la procedura di cui all'articolo 46.

4. Le disposizioni del titolo VI si applicano fatta salva l'attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89⁽¹⁾.

Articolo 53

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 4256/88,
- regolamenti (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97 e (CEE) n. 867/90,
- regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92,
- regolamento (CEE) n. 1610/89.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3763/91⁽²⁾,
- articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1600/92⁽³⁾,
- articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1601/92⁽⁴⁾,
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93⁽⁵⁾.

3. I regolamenti e le disposizioni abrogate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione in virtù di tali regolamenti anteriormente al 1° gennaio 2000.

4. Le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi in conformità dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97, rimangono in vigore, tranne se ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi.

Articolo 54

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento del Consiglio del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento del Consiglio del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento del Consiglio del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39).

ALLEGATO

TABELLA DEGLI IMPORTI

| Articolo | Oggetto | ECU | |
|----------|---|-------------------|--|
| 8 (2) | aiuti all'avviamento | 25 000 | — |
| 12 (1) | prepensionamento | 15 000 3 500 | per cedente per lavoratore |
| 15 (3) | indennità compensativa minima indennità compensativa massima | 40 200 | per ettaro per ettaro |
| 22 (2) | colture annuali colture perenni specializzate altri usi dei terreni | 600 900 450 | per ettaro per ettaro per ettaro |
| 29 (3) | premio per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento — per gli imprenditori agricoli o le loro associazioni — per le altre persone di diritto privato | 600 150 | per ettaro per ettaro |
| 30 (2) | pagamento compensativo minimo pagamento compensativo massimo | 40 120 | per ettaro per ettaro |

98/0112 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

relativo al finanziamento della politica agricola comune

(98/C 170/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, il Consiglio ha istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), di seguito denominato «il Fondo», che costituisce parte del bilancio generale dell'Unione europea; che tale regolamento stabilisce i principi da applicare per il funzionamento della politica agricola comune;

considerando che, nella fase del mercato unico, i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità; che in virtù di tale principio, quale figura all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 25, per conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, il Fondo finanzia le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, le misure di sviluppo rurale, alcune misure veterinarie specifiche definite nella decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽²⁾, nonché alcune azioni destinate a fornire informazioni sulla politica agricola comune;

considerando che la sezione «garanzia» del Fondo dovrebbe finanziare in particolare le spese dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, le misure di sviluppo rurale che accompagnano il sostegno ai mercati, alcune

spese del settore della pesca, alcune spese veterinarie, nonché le azioni destinate a fornire informazioni sulla politica agricola comune;

considerando che la sezione «orientamento» del Fondo dovrebbe finanziare le spese relative ad alcune misure di sviluppo rurale nelle regioni in ritardo di sviluppo nonché quelle relative all'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;

considerando che l'amministrazione del Fondo è affidata alla Commissione e che è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

considerando che la responsabilità di controllare le spese del Fondo, sezione «garanzia», spetta innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi competenti per il pagamento delle spese; che gli Stati membri devono assumersi tale responsabilità in modo pieno ed effettivo; che la Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie riguardo alla conformità con le norme comunitarie; che nell'ambito di un sistema decentralizzato di gestione delle spese comunitarie è essenziale che la Commissione, istituzione responsabile dei finanziamenti, abbia il diritto ed i mezzi per effettuare tutti i controlli sulla gestione delle spese che ritiene necessari e che siano piene ed effettive la trasparenza e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscrivere nei conti generali per la sezione «garanzia» del Fondo soltanto se si è preventivamente assicurata che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento che evadono; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri; che, al fine di garantire la coerenza delle condizioni di tale riconoscimento negli Stati membri, la Commissione indica alcune linee guida sui criteri da applicare; che, a tal fine, è opportuno disporre che siano

⁽¹⁾ GU 30 del 20.4.1962, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/70 (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

finanziate solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che, inoltre, la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto riguarda le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige che sia limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali sono delegate tali responsabilità, tenuto conto delle norme costituzionali di ciascuno Stato membro;

considerando che la gestione decentralizzata dei fondi comunitari, in particolare in seguito alla riforma della politica agricola comune, comporta la designazione di vari organismi pagatori; che, di conseguenza, qualora uno Stato membro riconosca più di un organismo pagatore, esso deve necessariamente prevedere un interlocutore unico, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la Commissione ed i vari organismi pagatori riconosciuti, nonché per far pervenire alla Commissione, entro tempi rapidi, i dati richiesti relativi alle operazioni di vari organismi pagatori;

considerando che i mezzi finanziari devono essere mobilitati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori, mentre la Commissione versa anticipi sull'imputazione delle spese sostenute dagli organismi pagatori; che nel quadro delle misure di sviluppo rurale è opportuno predisporre anticipi effettivi destinati all'attuazione dei programmi; che tali anticipi dovrebbero essere gestiti sulla base dei meccanismi finanziari stabiliti per gli anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento;

considerando che occorre prevedere due tipi di decisioni, l'una riguardante la liquidazione dei conti della sezione «garanzia» del fondo e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità delle spese con le disposizioni comunitarie, incluse le rettifiche finanziarie;

considerando che le verifiche di conformità e le relative decisioni di liquidazione non sono più legate all'esecuzione del bilancio in un esercizio determinato; che occorre stabilire il periodo massimo cui possono applicarsi le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità; che tuttavia il carattere pluriennale delle misure di sviluppo rurale non consente l'applicazione di tale periodo massimo;

considerando che devono essere adottate misure per prevenire e perseguire ogni irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di tali irregolarità o negligenze; che occorre determinare la responsabilità per le conseguenze finanziarie di tali irregolarità o negligenze;

considerando che le spese della Comunità devono formare oggetto di controlli approfonditi; che, a comple-

mento dei controlli che gli Stati membri effettuano di loro iniziativa e che restano essenziali, occorre prevedere verifiche da parte di agenti della Commissione nonché la facoltà per quest'ultima di fare appello agli Stati membri;

considerando che è necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione; che, in occasione delle proprie verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che informatico;

considerando che l'entità del finanziamento comunitario richiede una regolare informazione del Parlamento europeo e del Consiglio sotto forma di relazioni finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, è stato modificato ripetutamente e in maniera sostanziale; che, in occasione delle nuove modifiche da apportare al regolamento citato, per motivi di razionalità e chiarezza è opportuno procedere a una riformulazione delle disposizioni in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato «Fondo») è una parte del bilancio generale dell'Unione europea.

Esso comprende due sezioni:

- la sezione «garanzia»,
- la sezione «orientamento».

2. La sezione «garanzia» finanzia:

- a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
- b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
- c) le misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1, ad eccezione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;
- d) le misure di accompagnamento alla ristrutturazione della flotta peschereccia al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1 e tutte le misure strutturali destinate al settore della pesca al di fuori delle regioni degli obiettivi 1 e 2, in conformità con la pertinente normativa del settore della pesca;

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/96 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

- e) il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario e programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure veterinarie), nonché quello destinato a misure fitosanitarie;
- f) azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune.
3. La sezione «orientamento» finanzia le misure di sviluppo rurale che non rientrano nel paragrafo 2, lettera c).
4. Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese a carico da quest'ultimo.

Articolo 2

1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
2. Sono finanziati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le modalità di finanziamento delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), le misure di sviluppo rurale non comprese nell'obiettivo 1 eseguite secondo le norme comunitarie.
2. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), le misure destinate al settore della pesca eseguite secondo le norme comunitarie.
3. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie.
4. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), le azioni d'informazione eseguite secondo le norme comunitarie.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
- i servizi e gli organismi riconosciuti al fine del pagamento delle spese di cui gli articoli 2 e 3 (di seguito denominati «organismi pagatori»);
 - qualora sia riconosciuto più di un organismo pagatore, il servizio o l'organismo incaricato, da un lato, di centralizzare e mettere a disposizione della Commissione le informazioni ad essa destinate e, dall'altro di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie (di seguito denominato «organismo di coordinamento»).
2. Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie circa:
- il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento;
 - l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
 - la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.
3. Gli organismi pagatori conservano i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti. Se i documenti sono conservati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi trasmettono all'organismo pagatore relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.
4. Solo le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario.
5. Tenuto conto delle proprie norme costituzionali e della propria struttura istituzionale, ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui agli articoli 2 e 3 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili soddisfacenti.
6. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi pagatori:
- la denominazione e lo statuto;
 - le modalità amministrative, contabili e di controllo interno secondo cui sono stati effettuati pagamenti

relativi all'esecuzione delle norme comunitarie nell'ambito della politica agricola comune;

c) l'atto di riconoscimento.

La Commissione è immediatamente informata di qualsiasi modificazione intervenuta.

7. Qualora uno o più presupposti del riconoscimento di un organismo pagatore riconosciuto cessino di sussistere, il riconoscimento è revocato, a meno che l'organismo pagatore di cui trattasi non abbia proceduto, entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema, ad introdurre i necessari adeguamenti. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

8. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 5

1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui agli articoli 2 e 3 mediante anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento.

Gli anticipi per l'attuazione di programmi nel quadro delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere concessi dalla Commissione al momento dell'approvazione dei programmi in causa e le relative spese si considerano effettuate il primo giorno del mese successivo alla decisione di concessione.

2. Finché gli anticipi sul computo degli esborsi non siano versati, gli Stati membri mobilitano i mezzi necessari per effettuare le spese suddette in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 6

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo:

a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario;

b) conti annui, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo e, in particolare, quelle relative alla certificazione dei conti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 7

1. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. La Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.

Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'esecuzione delle spese.

Possono essere versati anticipi complementari e il comitato del Fondo ne è informato in occasione della successiva consultazione.

3. La Commissione procede, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.

La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni del paragrafo 4.

4. La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constatati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito

costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese di cui all'articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche.

La norma di cui al quinto comma con si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:

- a) dai casi di irregolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
- b) da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 93 e 169 del trattato.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13. Tali modalità riguardano in particolare il trattamento degli anticipi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, a norma di quanto disposto dai paragrafi 2, 3 e 4, nonché le procedure relative alle decisioni di cui ai detti paragrafi.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- a) accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
- b) prevenire e perseguire le irregolarità,
- c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il Fondo.

2. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, nonché le disposizioni dell'articolo 188 C del trattato e qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 209, lettera c), del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione a compiere le verifiche in loco hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i dati elaborati o conservati su supporto informatico, inerenti alle spese finanziate dal Fondo.

In particolare essi possono verificare:

- a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;
- b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;
- c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.

La Commissione avvisa in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro interessato o sul territorio del quale la verifica avrà luogo. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto

Stato membro procedono a verifiche o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione.

Al fine di migliorare le possibilità di verifica, la Commissione, con l'accordo degli Stati membri interessati, può associare le amministrazioni di detti Stati membri a talune verifiche o indagini.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Ogni anno, anteriamente al 1° luglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo durante l'esercizio trascorso, e in particolare sull'evoluzione dell'importo e sulla natura delle spese del Fondo, nonché sulle condizioni di realizzazione del finanziamento comunitario.

Articolo 11

Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato «comitato del Fondo») assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo secondo il disposto degli articoli da 12 a 15.

Articolo 12

Il comitato del Fondo si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato del Fondo da cinque funzionari al massimo.

Il comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato del Fondo è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dalla questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in

seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato del Fondo, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio; in tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese.

Articolo 14

1. Il comitato del Fondo è consultato:

- a) nei casi in cui la sua consultazione è prevista;
- b) per la valutazione degli stanziamenti del Fondo da iscrivere nello stato di previsione della Commissione per il successivo esercizio e, eventualmente, negli stati di previsione suppletivi;
- c) sui progetti di relazioni concernenti il Fondo da trasmettere al Consiglio.

2. Il comitato del Fondo può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.

Articolo 15

Il presidente convoca le riunioni del comitato del Fondo.

I compiti di segretariato del comitato del Fondo sono svolti dai servizi della Commissione.

Il comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Il regolamento (CEE) n. 729/70 è abrogato.

I riferimenti al suddetto regolamento s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 17

L'articolo 15, terzo comma e l'articolo 40 della decisione 90/424/CEE del Consiglio sono soppressi.

Articolo 18

Le misure necessarie per agevolare la transizione dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 729/70 a

quello stabilito dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

—

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Regolamento (CEE) n. 729/70 | Presente regolamento |
|--|---|
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 |
| Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) | Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) |
| Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 1, paragrafo 4 |
| Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |
| Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 3 |
| Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 3 |
| Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 3 |
| Articolo 3, paragrafo 3 | — |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo comma | Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo comma | Articolo 4, paragrafo 2 |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma | Articolo 4, paragrafo 3 |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo comma | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo comma | Articolo 4, paragrafo 4 |
| Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 5 |
| Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 6 |
| Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 7 |
| Articolo 4, paragrafo 5, prima frase | Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase | Articolo 5, paragrafo 2 |
| Articolo 4, paragrafo 6 | Articolo 4, paragrafo 8 e articolo 5, paragrafo 3 |
| Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 1 |
| Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 7, paragrafo 2 |
| Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 7, paragrafo 3 |
| Articolo 5, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 7, paragrafo 4 |
| Articolo 5 bis | — |
| Articolo 6 | — |
| Articolo 6 bis | — |
| Articolo 6 ter | — |
| Articolo 6 quater | — |
| Articolo 7 | — |
| Articolo 8 | Articolo 8 |
| Articolo 9 | Articolo 9 |
| Articolo 10 | Articolo 10 |
| Articolo 11 | Articolo 11 |
| Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 12 |
| Articolo 12, paragrafo 2 | — |
| Articolo 13 | Articolo 13 |
| Articolo 14 | Articolo 14 |
| Articolo 15 | Articolo 15 |
| Articolo 16 | — |

98/0113 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

(98/C 170/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre stabilire alcune condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune;

considerando che i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari devono essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni espressamente previste dal presente regolamento;

considerando che ai fini di una migliore integrazione della dimensione ambientale nelle organizzazioni comuni di mercato gli Stati membri devono applicare misure ambientali adeguate per quanto riguarda i terreni e la produzione agricola; che gli Stati membri devono prendere provvedimenti in caso di mancato rispetto dei requisiti obbligatori in materia ambientale e che debbono essere autorizzati a ridurre o se del caso a sopprimere i benefici derivanti dai regimi di sostegno se detti requisiti non sono soddisfatti; che gli Stati membri devono adottare tali misure ferma restando la possibilità di concedere aiuti in cambio di impegni agroambientali di carattere facoltativo;

considerando che per stabilizzare la situazione dell'occupazione in agricoltura e contribuire così ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, comprendente tutti i lavoratori del settore, gli Stati membri devono essere autorizzati a ridurre i pagamenti diretti agli agricoltori nei casi in cui la manodopera impiegata nelle loro aziende è al di sotto di determinati limiti da stabilire; considerando che al fine specifico di mantenere la produttività agricola tali riduzioni non devono tuttavia superare il 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti;

considerando gli Stati membri devono stabilire sulla base di criteri obiettivi le modalità da applicare per le riduzioni dei pagamenti dovute a ragioni ambientali o all'insufficienza della manodopera; considerando che gli Stati membri devono essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti per l'attuazione di misure agroambientali supplementari, nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. . . ./. .;

considerando che i pagamenti diretti devono essere soggetti ad un limite globale al fine di tener conto delle economie di scala e di evitare la concessione di importi eccessivamente elevati a singoli beneficiari; che l'applicazione di tali massimali non deve compromettere gli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, e cioè assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola e stabilizzare i mercati; che detti massimali globali per i pagamenti diretti devono essere applicati in maniera decrescente;

considerando che i regimi comuni di sostegno devono adattarsi all'evoluzione del mercato, se del caso entro tempi brevi; che i beneficiari non possono contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e devono essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato;

considerando che i regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola; considerando che tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali, consentendo agli agricoltori di esercitare attività agricole serie e reali; che, per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, gli Stati membri devono limitare, nei modi appropriati, la possibilità di beneficiare dei pagamenti di sostegno agli agricoltori che possono dimostrare, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, che le loro attività in relazione con il sostegno hanno uno scopo serio e reale e non sono principalmente finalizzate ad ottenere i pagamenti di sostegno;

considerando che, tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie del sostegno diretto e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari devono essere oggetto di una corretta valutazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell'ambito di regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati in tutto o in parte dalla sezione «garanzia» del FEAOG, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. . . . / . . (sviluppo rurale) (regimi di sostegno).

Articolo 2

Pagamento integrale

I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

Articolo 3

Condizioni supplementari da rispettare

1. Gli Stati membri adottano le misure che essi ritengono appropriate in materia ambientale tenuto conto della situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati e della produzione interessata. Tali misure possono comprendere l'erogazione di aiuti in cambio di impegni agroambientali e la fissazione di requisiti ambientali obbligatori di carattere generale e di requisiti ambientali specifici da soddisfare per poter beneficiare dei pagamenti diretti.

2. Gli Stati membri definiscono sanzioni appropriate e commisurate alla gravità delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali obbligatori. Essi possono prevedere una riduzione o, se del caso, la soppressione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno se non sono soddisfatti i requisiti specifici.

Articolo 4

Modulazione

1. Gli Stati membri possono decidere di ridurre gli importi che, se non fosse per il presente paragrafo e prima dell'applicazione dell'articolo 6, verrebbero corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile, nei casi in cui la manodopera impiegata nelle loro aziende in tale anno civile, espressa in unità di lavoro annuali, è al di sotto di determinati limiti che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri.

Per «unità di lavoro annuale» si intende la media nazionale o regionale delle ore di lavoro prestate durante un anno civile da lavoratori agricoli adulti impiegati a tempo pieno.

2. La riduzione del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, risultante dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non deve essere superiore al 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti che, se non fosse per il paragrafo 1, verrebbero corrisposti all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi.

Articolo 5

Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri applicano le misure di cui agli articoli 3 e 4 in modo da garantire un trattamento equo tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2. La differenza tra gli importi che, se non fosse per gli articoli 3 e 4, verrebbero corrisposti agli agricoltori di uno Stato membro per un determinato anno civile e gli importi calcolati previa applicazione degli articoli suddetti, sarà messa a disposizione degli Stati membri interessati, entro termini da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 11, come sostegno supplementare comunitario alle misure agroambientali, conformemente al disposto degli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. . . . / . . (sviluppo rurale).

Articolo 6

Massimali

Qualora l'importo complessivo dei pagamenti che, se non fosse per il presente articolo, verrebbero corrisposti ad un agricoltore nell'ambito dei regimi di sostegno per un determinato anno civile superi i 100 000 ECU, il pagamento verrà ridotto detrando:

- il 20 % della frazione dell'importo complessivo superiore a 100 000 ECU e non superiore a 200 000 ECU, e
- il 25 % della frazione dell'importo complessivo superiore a 200 000 ECU.

Articolo 7

Revisione

L'applicazione dei regimi di sostegno lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato.

Articolo 8

Limitazione dei pagamenti

Gli Stati membri adottano le misure che essi ritengono necessarie, tenendo conto degli obiettivi dei regimi di sostegno di limitare la possibilità di beneficiare dei paga-

menti agli agricoltori che, in caso di dubbio, sono in grado di dimostrare, sulla base degli elementi obiettivi propri di tutte le loro attività legate al reddito, con particolare riferimento ai loro aspetti giuridici, economici, sociali e agronomici, che non esercitano attività pertinenti ai fini del sostegno prevalentemente allo scopo di beneficiare dei pagamenti di sostegno.

Articolo 9

Valutazione

Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno, detti pagamenti formano oggetto di una valutazione, intesa a valutarne l'incidenza sugli obiettivi enunciati e ad analizzarne gli effetti sui mercati corrispondenti.

Articolo 10

Informazione della Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure prese in applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «imprenditore»: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'as-

sociazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;

- b) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- c) i pagamenti da corrispondere per un determinato anno civile includono i pagamenti da corrispondere per altri periodi che iniziano in tale anno civile.

Articolo 12

Modalità d'applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento, che comprendono in particolare:

- l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1;
- le misure necessarie per evitare che vengano eluse le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6

sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo ... del regolamento (CE) n. .../... (seminativi), la procedura contemplata dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. .../... (carni bovine) o, se del caso, secondo quanto disposto dagli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...